

PROSPETTO INFORMATIVO

per il fondo

Raiffeisen Azionario Mercati Emergenti

Fondo comune d'investimento ai sensi dell'articolo 20 InvFG (legge sui
fondi d'investimento)

della

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H.
A-1010 Vienna, Schwarzenbergplatz 3

Il presente prospetto informativo è stato redatto nel settembre 2010 sulla base del Regolamento Generale del Fondo adeguato alle disposizioni della Legge sui fondi d'investimento del 1993, come modificata dall'emendamento del 2008. È necessario segnalare che il prospetto informativo citato entrerà in vigore (prevedibilmente) a partire dal 9 settembre 2010.

È obbligatorio mettere gratuitamente a disposizione dell'investitore interessato il prospetto informativo vigente nonché il Regolamento Generale del Fondo unitamente al Regolamento Speciale del Fondo. Il presente prospetto informativo viene integrato dalla rispettiva ultima relazione di gestione. Qualora la data della relazione annuale sia antecedente agli otto mesi, è necessario consegnare all'investitore interessato anche l'ultima relazione semestrale. Inoltre è obbligatorio offrire gratuitamente ovvero mettere a disposizione dell'investitore interessato una volta stipulato il contratto, il prospetto semplificato nella versione vigente.

Il presente Prospetto Informativo è traduzione fedele dell'ultimo prospetto informativo ricevuto dalla competente autorità di vigilanza austriaca (Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft)

Prospetto informativo pubblicato mediante deposito presso la CONSOB in data 15 novembre 2010.

Avv. Massimo Trentino

PARTE I

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ DI GESTIONE

1. Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H., Vienna

La Raiffeisen Kapitalanlage Gesellschaft è una società di gestione ai sensi della Legge federale sui fondi d'investimento (Investmentfondsgesetz, InvFG). La Raiffeisen Kapitalanlage Gesellschaft è stata costituita nel dicembre 1985. La sua forma giuridica è quella di società a responsabilità limitata (S.r.l.) ed è iscritta nel registro delle Imprese presso il Tribunale di Vienna, al numero di registro FN 83.517w. La sede legale della società è in A-1010 Vienna, Schwarzenbergplatz 3.

2. Informazioni su tutti i fondi d'investimento gestiti dalla Società

Si prega di consultare l'elenco in appendice.

3. Amministrazione

Dr. Mathias BAUER, Mag. Gerhard AIGNER,
Mag. (FH) Dieter Aigner

4. Collegio sindacale

È possibile trovare indicazioni più dettagliate sulla composizione del Collegio sindacale nell'elenco pubblicato nell'appendice del prospetto informativo.

5. Capitale sociale

15 mio. di euro.

6. Anno d'esercizio

è l'anno solare.

7. Soci

RZB Sektorbeteiligung GmbH, Raiffeisenlandesbank Burgenland Waren- und Revisionsverband registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung, Raiffeisenlandesbank Kärnten – Rechenzentrum und Revisionsverband registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung, Raiffeisenlandesbank Niederösterreich – Wien Aktiengesellschaft, Raiffeisenlandesbank Steiermark registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung, Raiffeisenlandesbank Vorarlberg Waren- und Revisionsverband registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung, Raiffeisenverband Salzburg registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung, RLB (Tirol) Sektor Beteiligungsverwaltung GmbH, RLB OÖ Sektorbeteiligungs GmbH.

PARTE II

INFORMAZIONI RELATIVE AL FONDO D'INVESTIMENTO

1. Denominazione del Fondo

Il Fondo d'investimento è denominato Raiffeisen Azionario Mercati Emergenti.

2. Data della costituzione ed indicazione della durata, se limitata.

Il fondo Raiffeisen Azionario Mercati Emergenti è stato costituito il giorno 12 maggio 1999.

3. Indicazione del luogo dove sono reperibili il Regolamento Generale del Fondo nonché le relazioni previste dal InvFG

La documentazione menzionata nel presente prospetto, come il prospetto semplificato, le disposizioni statutarie del Fondo, i rendiconti di gestione annuali e semestrali sono reperibili presso la Società d'investimento. La sopra citata documentazione è trasmessa gratuitamente su richiesta dalla società agli investitori. Inoltre la stessa documentazione è anche disponibile presso le banche depositarie nonché presso i collocatori elencati in appendice.

Secondo le relative normative di legge, il Fondo d'investimento non è stato registrato negli USA. Le quote del Fondo d'investimento sono quindi non destinate alla distribuzione negli USA e non alla distribuzione a persone di nazionalità USA (oppure persone con la residenza fissa negli USA), salvo nel caso in cui tale distribuzione sia ammessa in via straordinaria ed in base alla legislazione USA applicabile.

4. REGIME FISCALE per investitori pienamente soggetti all'obbligo fiscale in Austria

A) per entrate fiscali precedenti al 01/04/2004

a) PATRIMONIO PRIVATO

l) Imposta sul reddito

Dal dividendo (distribuzione provvisoria) di un fondo d'investimento, se derivante da utili assoggettati all'imposta sul reddito da capitale II (KESt II) derivanti da averi bancari e/o titoli di credito e qualora il beneficiario del dividendo sia soggetto all'imposta da reddito da capitale, sarà trattenuta ad opera della sede nazionale incaricata della distribuzione dei proventi di gestione un'imposta da reddito da capitale pari alla percentuale prevista dalla legge per questa categoria di reddito. A parità di condizioni, i "pagamenti" derivanti da fondi ad accumulazione sono soggetti a tassazione (KESt) per la parte di utile assimilabile a proventi distribuiti contenuta nel valore di una quota (non valido per fondi ad accumulazione totale dei proventi).

A partire dal 31/12/2000, gli utili reali derivanti da titoli di credito (= utili derivanti dall'alienazione di titoli di credito di un fondo) e gli utili reali derivanti da subfondi obbligazionari (= utili derivanti dall'alienazione di fondi investiti per almeno al 80% in titoli di credito) nonché da derivativi a questi collegati sono esenti da tasse in maniera completa; gli utili reali derivanti da titoli azionari e da subfondi azionari e da derivativi a questi collegati sono esentasse al 80%, anche quando avviene una distribuzione. Gli utili reali derivanti da azioni e/o subfondi azionari e derivativi a questi collegati sono soggetti per il 20% all'imposta sui redditi da capitale (KESt III).

La parte restante della distribuzione ovvero degli utili assimilabili a proventi distribuiti contenuti nel valore della quota sono annoverati tra i redditi imponibili. Un obbligo di dichiarazione dei redditi, però, sussiste solo nella misura in cui questi redditi non sono già stati sottoposti a tassazione finale mediante la ritenuta dell'imposta sui redditi da capitale.

Parte fiscale per fondi azionari e misti
(tassazione definitiva parziale; tassazione definitiva
totale per afflussi a partire dal 31/03/2003)

Le distribuzioni/redditi assimilabili a distribuzioni del fondo Raiffeisen Azionario Mercati Emergenti sono sottoposti parzialmente ad obbligo di dichiarazione fiscale (gli afflussi a partire dal 01/04/2004 non sono soggetti ad obbligo di dichiarazione fiscale).

Il regime fiscale di questa categoria di fondi si orienta alle componenti di profitto contenute nella distribuzione e/o nel reddito assimilabile a provento distribuito:

→ Per quanto riguarda la tassazione del reddito, gli utili da interesse contenuti nei proventi distribuiti/utigli a questi assimilabili (compresi gli utili da interesse provenienti da subfondi nazionali) sono sottoposti a tassazione definitiva con la trattenuta KESt II e, quindi, non soggetti ad obbligo di dichiarazione fiscale. La tassazione definitiva si estende anche all'imposta di successione, di conseguenza averi bancari, titoli di credito e subfondi pensionistici nazionali contenuti nel valore della quota non sono soggetti all'imposta di successione in caso di acquisizione per causa di morte.

E c c e z i o n i dalla tassazione definitiva

La tassazione definitiva è esclusa:

- a) per i titoli di credito esenti da imposta sul reddito da capitale KESt II contenuti nel patrimonio del Fondo, se non è stata effettuata alcuna dichiarazione d'opzione. Tali utili continuano ad essere soggetti ad obbligo di dichiarazione fiscale.
- b) per i titoli non soggetti alla sovranità fiscale austriaca contenuti nel patrimonio del Fondo, se non si effettua rinuncia a fare ricorso ai vantaggi della DBA (convenzione per evitare le doppie imposizioni). Nella dichiarazione dei redditi, i redditi di questo tipo vanno elencati nella colonna "Accanto alle entrate indicate sono state ottenute entrate per le quali il diritto d'imposizione spetta

ad un altro Stato a causa della convenzione per evitare le doppie imposizioni".

Tuttavia in questo caso è possibile l'addebito dell'imposta sul reddito da capitale trattenuta per questo motivo ovvero la sua restituzione ai sensi dell'art. 240 BAO (codice tributario federale).

→ **Dividendi contenuti nei proventi distribuiti/utigli a questi assimilabili (compresi i dividendi da subfondi nazionali) e utili ordinari (interessi, dividendi ecc.) da subfondi esteri:** i dividendi nazionali sono soggetti ad un'imposta del 25% sul reddito da capitale già prima di affluire al Fondo. Per quanto riguarda la tassazione dei redditi, sono sottoposti a tassazione definitiva come reddito da capitale soggetto a KESt.

I dividendi esteri non sono soggetti a tassazione finale e devono quindi essere obbligatoriamente dichiarati. Per questa ragione i dividendi esteri lordi e le imposte estere alla fonte conteggiabili devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi. A causa della Legge d'accompagnamento al bilancio 2003, i dividendi esteri contenuti nei proventi distribuiti e negli utili a questi assimilabili provenienti da fondi e affluiti all'investitore a partire dal 31/03/2003 sono per intero soggetti a tassazione definitiva. Nella dichiarazione dei redditi, gli utili da capitale devono essere iscritti con l'aliquota speciale del 25%. In base alla convenzione per evitare le doppie imposizioni, le ritenute alla fonte estere già trattenute possono essere conteggiate con questa imposta, un eventuale importo in eccesso può essere rimborsato. La sede depositaria intraprenderà automaticamente un'eventuale ritenuta KESt per i proventi distribuiti e gli utili a questi assimilabili provenienti da fondi affluiti all'investitore a partire dal 31/03/2004 in maniera tale che l'investitore possa conseguire la tassazione definitiva senza obbligo di dichiarazione.

Gli utili ordinari da subfondi esteri sono soggetti a trattenuta KESt (come KESt sostitutiva di garanzia fino al 26/08/2003). Gli utili sono soggetti ad obbligo di dichiarazione fiscale. La ritenuta KESt è un acconto sull'imposta sui redditi. A causa della Legge d'accompagnamento al bilancio 2003, per quanto riguarda gli afflussi fiscali da fondi (distribuzione, pagamento KESt) successivi al 31/03/2003, gli utili ordinari assimilabili a proventi distribuiti da subfondi esteri sono tassati definitivamente con la trattenuta KESt (come KESt sostitutiva di garanzia fino al 26/08/2003).

→ **Gli utili reali imponibili contenuti nei proventi distribuiti/utigli a questi assimilabili (da azioni e da subfondi azionari e derivativi a questi collegati):**

Per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi, gli utili reali imponibili contenuti nei proventi distribuiti/utigli a questi assimilabili (20%) sono tassati definitivamente e non soggetti ad obbligo di dichiarazione.

Gli utili reali da subfondi esteri sono tassati definitivamente solo se avviene una dimostrazione dell'utile assimilabile a provento distribuito, il fondo estero è ammesso alla distribuzione sul territorio nazionale e avviene un'effettiva offerta pubblica nel

territorio nazionale. In caso di mancato adempimento di uno di questi presupposti, la ritenute KEST si considera solo come acconto sull'imposta sui redditi. **A causa della Legge d'accompagnamento al bilancio 2003, i presupposti dell'ammissione alla distribuzione e dell'effettiva offerta pubblica decadono per afflussi successivi al 30/09/2003.**

II) Imposta di successione (in caso di un fondo puramente pubblico; Ministero federale delle finanze del 20/02/2001)

Per quanto riguarda le imposte di successione, le acquisizioni di fondi pubblici nazionali avvenute per causa di morte dopo il 31/12/2000 sono interamente tassate in maniera definitiva (per le eccezioni si veda sopra). A causa della Legge d'accompagnamento al bilancio 2003, ciò è ora valido anche per tutti i fondi pubblici nazionali che investono in subfondi esteri.

Dal 31/07/2008 l'imposta di successione o sulle donazioni non viene più riscossa per acquisizioni a titolo gratuito.

b) PATRIMONIO AZIENDALE

Assolvimento degli obblighi fiscali per quote comprese nel patrimonio aziendale di persone fisiche

Per le persone fisiche che percepiscono redditi da capitale o da attività commerciale (ditta individuale, coimprenditore in una S.n.c. e S.a.s.), l'imposta sul reddito per i proventi soggetti alle imposte sul reddito da capitale KEST si considera assolta con la trattenuta relativa alle imposte sul reddito da capitale (KESt I e KEST II). Ciò vale anche per gli importi distribuiti/utigli assimilabili a distribuzioni derivanti da certificati di partecipazione a fondi d'investimento ai sensi della legge austriaca sui fondi d'investimento nella misura in cui gli importi distribuiti sono costituiti da redditi da capitale soggetti a tassazione definitiva nonché afflussi dal 01/04/2003, se gli importi distribuiti sono costituiti da utili ordinari assimilabili a distribuzioni da subfondi esteri.

Dividendi (distribuzioni provvisorie) da utili reali provenienti da fondi nazionali e da utili reali assimilabili a proventi distribuiti provenienti da fondi subordinati esteri vanno sottoposti a tassazione in base alla tariffa.

Trattenuta da imposte sul reddito da capitale KEST II per quote comprese nel patrimonio aziendale di una persona giuridica

In assenza di un certificato d'esenzione ai sensi dell'art. 94 EStG (legge sull'imposta sul reddito delle persone fisiche), il soggetto incaricato della distribuzione dei proventi dovrà, anche in caso di quote di patrimonio aziendale, detrarre dai proventi l'imposta sul reddito dei capitali ovvero trattenere a titolo di imposta sul reddito da capitale i pagamenti effettuati da fondi ad accumulazione. Un'imposta su reddito da capitale trattenuta e inoltrata all'ufficio imposte può essere bilanciata con l'imposta sul reddito delle persone giuridiche stimata.

c) ENTI CON REDDITI DA CAPITALE

Se un ente (ad es. un'associazione) riceve redditi da capitale, l'imposta sulle persone giuridiche per i proventi da capitale soggetti alle imposte sul reddito da capitale KEST II si considera assolta con la trattenuta fiscale. Fondazioni private sono in genere soggette all'imposta intermedia del 12,5% per i loro proventi da capitale soggetti alle imposte sul reddito da capitale KEST II.

Avvertenza per tutti i contribuenti:

nelle relazioni di gestione sono contenute le informazioni relative al regime fiscale dei dividendi del Fondo ovvero degli utili assimilabili a proventi distribuiti.

B) per entrate fiscali successive al 01/04/2004

a) PATRIMONIO PRIVATO

Assolvimento completo degli obblighi fiscali (tassazione definitiva), non esiste alcun obbligo di dichiarazione fiscale da parte dell'investitore

Dal dividendo di un fondo d'investimento, se derivante da utili di capitale assoggettati all'imposta sul reddito da capitale (KESt) e qualora il beneficiario del dividendo sia soggetto all'imposta da reddito da capitale, ad opera della sede nazionale incaricata della distribuzione dei proventi di gestione sarà trattenuta un'imposta da reddito da capitale pari alla percentuale prevista dalla legge per questa categoria di reddito. A parità di condizioni, i "pagamenti" derivanti da fondi ad accumulazione sono soggetti a tassazione (KESt) per la parte di utile assimilabile a proventi distribuiti contenuta nel valore di una quota (non valido per fondi ad accumulazione totale dei proventi).

L'investitore privato non deve in genere rispettare alcun obbligo di dichiarazione fiscale. Tutti gli obblighi fiscali dell'investitore sono assolti con la trattenuta sulle imposte sui redditi da capitale. La trattenuta sull'imposta sui redditi da capitale ha pieno valore di tassazione definitiva nei confronti dell'imposta sui redditi e di quelle di successione e donazione per causa di morte.

E c c e z i o n i dalla tassazione definitiva

La tassazione definitiva è esclusa:

- a) per i titoli di credito esenti da imposta sul reddito da capitale KEST II contenuti nel patrimonio del Fondo, se non è stata effettuata alcuna dichiarazione d'opzione. I redditi di questo tipo restano obbligatoriamente soggetti a dichiarazione; inoltre sono sottoposti all'imposta di successione i titoli di credito esenti da imposta sul reddito da capitale KEST II contenuti nel valore pro quota in caso di acquisizione per causa di morte.
- b) per i titoli non soggetti alla sovranità fiscale austriaca contenuti nel patrimonio del Fondo, se non si effettua rinuncia a fare ricorso ai vantaggi della DBA (convenzione per evitare le doppie imposizioni). Nella dichiarazione dei redditi, i redditi di questo tipo vanno elencati nella colonna

“Accanto alle entrate indicate sono state ottenute entrate per le quali il diritto d'imposizione spetta ad un altro Stato a causa della convenzione per evitare le doppie imposizioni”; inoltre in questo caso sono soggetti a imposta di successione i titoli di credito contenuti nel valore pro quota in caso di acquisizione per causa di morte.

Tuttavia in questo caso è possibile l'addebito dell'imposta sul reddito da capitale trattenuta per questo motivo ovvero la sua restituzione ai sensi dell'art. 240 BAO (codice tributario federale).

b) PATRIMONIO AZIENDALE

Assolvimento degli obblighi fiscali per quote comprese nel patrimonio aziendale di persone fisiche

Per le persone fisiche che percepiscono redditi da capitale o da attività commerciale (ditta individuale, coimprenditore in una S.n.c. e S.a.s.), l'imposta sul reddito per i proventi soggetti alle imposte sul reddito da capitale KEST si considera assolta con la trattenuta relativa alle imposte sul reddito da capitale (KESt I e KEST II).

Dividendi da utili reali provenienti da fondi nazionali e da utili reali assimilabili a proventi distribuiti provenienti da fondi subordinati esteri vanno sottoposti a tassazione in base alla tariffa.

Trattenuta da imposte sul reddito da capitale KEST II per quote comprese nel patrimonio aziendale di una persona giuridica

In assenza di un certificato d'esenzione ai sensi dell'art. 94 Z5 EStG (legge sull'imposta sul reddito delle persone fisiche), il soggetto incaricato della distribuzione dei proventi dovrà, anche in caso di quote di patrimonio aziendale, detrarre dai proventi l'imposta sul reddito dei capitali ovvero trattenere a titolo di imposta sul reddito da capitale i pagamenti effettuati da fondi ad accumulazione. Un'imposta su reddito da capitale trattenuta e inoltrata all'ufficio imposte può essere bilanciata con l'imposta sul reddito delle persone giuridiche stimata.

ENTI CON REDDITI DA CAPITALE

Se un ente (ad es. un'associazione) riceve redditi da capitale, l'imposta sulle persone giuridiche per i proventi da capitale soggetti alle imposte sul reddito da capitale KEST II si considera assolta con la trattenuta fiscale. Fondazioni private sono in genere soggette all'imposta intermedia del 12,5% per i loro proventi da capitale soggetti alle imposte sul reddito da capitale KEST II.

Avvertenza per tutti i contribuenti:

nelle relazioni di gestione sono contenute le informazioni relative al regime fiscale dei dividendi del Fondo ovvero degli utili assimilabili a proventi distribuiti.

5. Data di chiusura del conteggio ed indicazione della frequenza e della forma di distribuzione delle rendite

L'esercizio finanziario del Fondo è compreso nel periodo intercorrente tra il 1 giugno ed il 31 maggio dell'anno solare successivo.

Come previsto dall'art. 13 comma 3 della Legge sui fondi d'investimento*) o rispettivamente dagli artt. 26 e 27 del Regolamento, la distribuzione dei dividendi/il pagamento avviene a partire dal 16 agosto dell'esercizio finanziario successivo.

*) ad es.: in caso di fondi ad accumulazione (non di fondi ad accumulazione totale)

6. Nome del Revisore dei conti

La società di revisione nominata ai sensi dell'art. 12 (4) InvFG (legge sui fondi comuni d'investimento) è la KPMG Austria Gesellschaft m.b.H., Porzellangasse 51, A-1090 Vienna.

7. Presupposti per il recesso dalla gestione del Fondo / termini di revoca

Previo benestare del Comitato di vigilanza dei mercati finanziari, la Società di gestione può porre fine alla gestione del Fondo mediante pubblicazione e nei termini di seguito riportati:

- a) mediante recesso
 - rispettando un termine di preavviso di sei mesi
 - con effetto immediato, se il patrimonio del Fondo scende al di sotto dei 1.150.000,- euro (art. 14 comma 2 InvFG).

Il recesso secondo le disposizioni dell'art. 14 comma 2 InvFG non è consentito con il recesso secondo art. 14 comma 1 InvFG in corso.

- b) mediante le seguenti misure e nel rispetto di un termine di preavviso di tre mesi
 - trasferimento della gestione ad un'altra società di gestione.
 - Fusione di fondi o trasferimento del patrimonio del Fondo in un altro fondo d'investimento.

8. Indicazione del tipo e delle caratteristiche principali delle quote, in particolare

- Atti originali o certificati relativi a questi atti, registrazioni in un elenco o su di un conto
- Caratteristiche delle quote: Titoli nominativi o al portatore, eventuale indicazione del frazionamento e delle frazioni;
- Diritti dei proprietari delle quote, in particolare in caso di recesso.

Per questo Fondo d'investimento vengono emessi certificati di partecipazione a distribuzione, ad accumulazione con trattenuta dell'imposta sul reddito da capitale (KESt) e ad accumulazione senza trattenuta dell'imposta sul reddito da capitale (KESt).

Per il Fondo vengono emessi le seguenti categorie di certificati di partecipazione: la categoria di certificato di partecipazione "Tranche I" con

l'importo d'investimento minimo di EUR 500.000 e la categoria "Tranche R".

A seconda la categoria di certificato Il patrimonio del Fondo è suddiviso in quote tutte di eguale valore. Il numero delle quote di partecipazione non è limitato.

Le quote di partecipazione sono rappresentate da certificati aventi carattere di strumento finanziario.

Le quote di partecipazione sono emesse in forma di certificati cumulativi (art. 24 Legge sui depositi, Gazzetta Ufficiale austriaca n. 424/1969 nella versione in vigore) o come certificato singolo secondo la categoria di certificato.

I possessori dei certificati di partecipazione di una categoria di certificati acquisiscono la proprietà di tutti i valori patrimoniali del Fondo in proporzione al numero delle quote possedute in qualità di comproprietari.

Ciascun possessore di una delle quote immesse in un certificato cumulativo di una categoria di certificato acquisisce la proprietà di tutti i valori patrimoniali del Fondo proporzionalmente al numero di quote possedute in qualità di comproprietario.

La Società di gestione può, con l'approvazione del Collegio sindacale, frazionare le quote di partecipazione ed emettere certificati di partecipazione aggiuntivi per la categoria di certificati a favore dei titolari delle quote o sostituire i vecchi certificati di partecipazione con i nuovi, qualora essa, in seguito all'importo del valore calcolato della quota, ritenga opportuno nell'interesse dei comproprietari un frazionamento delle quote di partecipazione.

I certificati di partecipazione sono titoli al portatore.

Diritti dei titolari delle quote in particolare in caso di cessazione della gestione da parte della Società di gestione

Il diritto dei titolari delle quote alla gestione del patrimonio del Fondo attraverso una società di gestione e al rimborso in qualsiasi momento delle quote al loro valore resta impregiudicato anche in caso di cessazione della gestione da parte della Società di gestione. In caso di fusione di fondi, i titolari delle quote hanno diritto alla conversione delle quote in base al rapporto di conversione nonché eventualmente al pagamento di un'eventuale eccedenza. Se la gestione dovesse cessare mediante recesso, la banca depositaria assumerà temporaneamente la gestione del fondo e dovrà avviare le operazioni di liquidazione del patrimonio dello stesso, qualora non riesca entro sei mesi ad affidarne la gestione ad un'altra società di gestione. Con l'inizio delle operazioni di liquidazione, il diritto del titolare delle quote alla gestione verrà sostituito dal diritto ad una corretta liquidazione e il suo diritto ad ottenere il rimborso delle quote in qualsiasi momento verrà sostituito dal diritto al pagamento del ricavato della liquidazione al termine della stessa.

9. Indicazione delle borse e dei mercati sui quali sono quotate o negoziate le quote

L'emissione e il rimborso delle quote vengono effettuate da parte della banca depositaria. È possibile richiedere l'ammissione alla Borsa di Vienna.

10. Modalità e condizioni per l'emissione e la sottoscrizione delle quote

Emissione di quote

In linea di principio, il numero delle quote emesse e dei rispettivi certificati di partecipazione non è limitato. Le quote possono essere acquistate presso i collocatori elencati in appendice. La Società di gestione si riserva di sospendere temporaneamente o in via definitiva l'emissione delle quote.

Commissione di vendita

Nella determinazione del prezzo di sottoscrizione, al valore di una quota verrà aggiunta una commissione di vendita a copertura delle spese d'emissione. La commissione di vendita a copertura delle spese d'emissione è pari al 5% del valore di una quota.

Data di chiusura

Il prezzo di emissione corrisponde al valore contabile delle quote, rilevato dalla banca depositaria il giorno lavorativo bancario (escluso il Venerdì Santo e San Silvestro), successivo al giorno lavorativo bancario in cui è stato ricevuto dalla banca depositaria l'ordinazione. Tale ordinazione deve essere ricevuta dalla banca depositaria entro e non oltre le ore 14 nel caso della trasmissione dell'ordinazione per mezzo di un sistema elettronico e, per gli altri casi entro le ore 13.30 (intesi come trasmissione via Fax, Email e telefono), cui va aggiunta la commissione di vendita. Esclusi sono contratti per fondi risparmio a partire dalla seconda rata; in tale caso la data di chiusura è il giorno stabilito nel relativo contratto. La valuta del ricarico del prezzo d'acquisto avviene due giorni lavorativi bancari (esclusi il Venerdì Santo e San Silvestro) dopo la data rilevata del valore contabile del contratto d'acquisto.

11. Modalità e condizioni del rimborso o di liquidazione delle quote e circostanze che ne determinano l'interruzione

Rimborso di quote

I titolari delle quote possono richiedere in qualsiasi momento il rimborso delle quote mediante presentazione dei certificati di partecipazione o mediante inoltro di una richiesta di rimborso alla banca depositaria. La Società di gestione è obbligata a rimborsare a carico del Fondo le quote al prezzo di rimborso vigente, corrispondente al valore di una quota.

In presenza di circostanze straordinarie, che lo rendano necessario al fine di tutelare gli interessi dei titolari delle quote, nonché in attesa della vendita di strumenti finanziari necessaria per far fronte alle

domande di rimborso, il pagamento del prezzo di rimborso nonché il calcolo e la pubblicazione del prezzo di rimborso può, dietro contemporanea comunicazione al Comitato di vigilanza del mercato finanziario e relativa pubblicazione ai sensi del § 10 del Regolamento, essere temporaneamente sospesa. Anche la ripresa delle attività di rimborso deve essere comunicata all'investitore secondo quanto disposto al § 10 del Regolamento.

Per il calcolo del prezzo delle quote del Fondo si ricorre alle ultime quotazioni pubblicate ovvero alle quotazioni del giorno precedente dei fondi subordinati.

Nel caso in cui l'ultima quotazione pubblicata, a causa della situazione politica o economica, non rispecchi evidentemente e non solo in singoli casi i valori reali, è possibile omettere il calcolo del prezzo qualora il Fondo abbia investito il 5 per cento o più del suo patrimonio in strumenti finanziari la cui quotazione non sia conforme al mercato.

Data di chiusura

Il prezzo di rimborso corrisponde al valore contabile delle quote, rilevato dalla banca depositaria il giorno lavorativo bancario (escluso il Venerdì Santo e San Silvestro), successivo al giorno lavorativo bancario in cui è stato ricevuto dalla banca depositaria l'ordinazione. Tale ordinazione deve essere ricevuta dalla banca depositaria entro e non oltre le ore 14 nel caso della trasmissione dell'ordinazione per mezzo di un sistema elettronico e, per gli altri casi entro le ore 13.30 (intesi come trasmissione via Fax, Email e telefono), cui va aggiunta la commissione di vendita. Esclusi sono rimborsi secondo una fase di rimborso già stabilita nei contratti per fondi risparmio; in tale caso la data di chiusura è il giorno stabilito nel relativo contratto. La valuta del accredito del prezzo di vendita avviene due giorni lavorativi bancari (esclusi il Venerdì Santo e San Silvestro) dopo la data rilevata del valore contabile del contratto d'acquisto.

12. Determinazione e destinazione dei proventi e descrizione dei diritti dei titolari delle quote sui proventi

Proventi in caso di certificati di partecipazione agli utili

Una volta avvenuta la copertura dei costi i proventi conseguiti nel corso dell'esercizio finanziario (interessi e dividendi) possono, a discrezione della Società di gestione, essere distribuiti. A discrezione della Società di gestione avviene anche la distribuzione di profitti derivanti dalla vendita dei valori patrimoniali del Fondo d'investimento compresi i diritti d'acquisizione. È ammissibile attingere alla sostanza del Fondo per effettuare una distribuzione. Il patrimonio del Fondo non dovrà in alcun caso scendere al di sotto del valore di 1.150.000,- euro a causa di una distribuzione. Gli importi devono essere distribuiti ai titolari di certificati di partecipazione eventualmente dietro ritiro di una cedola di dividendo, il rimanente viene riportato al nuovo esercizio.

La Società è obbligata a corrispondere un importo ai sensi dell'art. 13 InvFG (legge che regola i fondi comuni d'investimento).

Proventi in caso di certificati di partecipazione in fondi ad accumulazione con trattenuta dell'imposta sul reddito da capitale (KESt)

Una volta avvenuta la copertura dei costi, i proventi conseguiti nel corso dell'esercizio finanziario non sono distribuiti. In caso di certificati di partecipazione a fondi ad accumulazione, deve essere corrisposto un importo determinato ai sensi dell'art. 13 comma 3 della Legge sui fondi comuni d'investimento, e che dovrà essere utilizzato per la copertura di un obbligo di pagamento dell'imposta sul reddito da capitale per la parte di reddito assimilabile a proventi distribuiti.

Proventi in caso di certificati di partecipazione in fondi ad accumulazione senza trattenuta dell'imposta sui redditi da capitale (KESt) (tranche estera)

Una volta avvenuta la copertura dei costi, i proventi conseguiti nel corso dell'esercizio finanziario non sono distribuiti. Non viene effettuato alcun pagamento ai sensi dell'art. 13 comma 3 dell'InvFG (legge che regola i fondi comuni d'investimento).

Dietro presentazione dei relativi certificati, la Società di gestione si accerta presso gli uffici depositari che i certificati di partecipazione ai fondi ad accumulazione totale siano detenuti al momento del pagamento solo da titolari di quote non soggetti alle leggi nazionali sulle imposte sul reddito di persone fisiche o giuridiche o per i quali vi siano i presupposti per un'esenzione dall'imposta sui redditi da capitale ai sensi dell'art. 94 della Legge sulle imposte dei redditi.

La vendita di certificati di partecipazione ad accumulazione senza trattenuta dell'imposta sul reddito da capitale (KESt) avviene esclusivamente all'estero.

13. Descrizione degli obiettivi del Fondo d'investimento e degli obiettivi finanziari (ad es. incremento del capitale o degli utili), della politica d'investimento (ad es. specializzazione in investimenti in aree geografiche oppure segmenti economici), delle eventuali limitazioni di tale politica d'investimento ed indicazione dei poteri relativi all'apertura di crediti cui può ricorrere la gestione del Fondo d'investimento.

L'obiettivo d'investimento perseguito dal fondo Raiffeisen Azionario Mercati Emergenti è la crescita a lungo termine del capitale dietro accettazione di rischi superiori (a breve termine). In base alla valutazione della situazione del mercato economico e finanziario e delle prospettive della borsa, il Fondo provvederà nell'ambito della sua politica d'investimento ad acquistare e a vendere beni

patrimoniali ammessi dalla Legge sui fondi comuni d'investimento e dal Regolamento del Fondo (titoli, strumenti del mercato monetario, depositi a vista, quote di fondi e strumenti finanziari).

Come parte della strategia d'investimento, per il fondo Raiffeisen Azionario Mercati Emergenti la Società di gestione può concludere affari con strumenti finanziari derivati. In questa maniera può innalzare, almeno temporaneamente, il rischio di perdita riferito ai valori patrimoniali compresi nel Fondo.

Nel fare questo si pone particolare attenzione alla diversificazione del rischio. I limiti precisi dell'investimento sono oggetto degli artt. 20 e 21 della Legge sui fondi comuni d'investimento.

Il Fondo investe prevalentemente in azioni o titoli assimilati di imprese con sede o attività principali nei mercati emergenti delle regioni Asia, Latino-America, Africa, Europa ed il Vicino e Medio Oriente. Per la classificazione come "Emerging Markets" viene consultata la lista della Banca Mondiale, la definizione tramite l'indice MSCI Emerging Markets ed anche l'indice JPM EMBI Global Diversified. Inoltre il Fondo può investire in obbligazioni (straight bonds) e obbligazioni convertibili e prestiti a opzioni.

Per il Fondo si può fare ricorso anche a strumenti del mercato monetario; questi hanno un ruolo subordinato nell'ambito dei principi d'investimento.

È consentito acquistare a favore del Fondo per una percentuale sino al 10% del patrimonio del Fondo, quote di altri fondi d'investimento, che siano conformi a quanto previsto dal § 17 del presente Regolamento Generale del Fondo.

In linea di principio è consentito detenere all'interno del Fondo, per una quota sino ad un massimo del 25 per cento del patrimonio del Fondo, depositi a vista o revocabili con una durata massima di 12 mesi. Tuttavia, nel quadro di riorganizzazioni del portafoglio del Fondo o per diminuire l'influsso di possibili perdite di quotazione dei titoli, il Fondo può esibire una quota superiore di depositi a vista o revocabili con una durata massima di 12 mesi. Non è obbligatorio detenere alcun deposito bancario minimo.

Nell'ambito della politica d'investimento si investe in strumenti finanziari derivati a garanzia o incremento dei proventi o come sostituti di titoli. Il rischio totale legato agli strumenti finanziari derivati non utilizzati a fini di copertura è limitato al 60% del valore netto totale del patrimonio del Fondo.

Nella scelta dei titoli in cui investire, l'aspetto al centro delle considerazioni è la crescita. Va posta attenzione sul fatto che i titoli, oltre alle possibilità di aumento delle quotazioni, contengono anche rischi.

INDICAZIONI RELATIVE AL RISCHIO

Informazioni generali

Il risultato che ottiene l'investitore con il suo investimento può variare secondo la categoria di certificati da lui scelta a causa delle differenti forme delle singole categorie di certificati.

Le quotazioni dei titoli di un fondo comune d'investimento possono salire o scendere rispetto al prezzo d'acquisto. Se l'investitore vende le quote del Fondo in un momento in cui le quotazioni dei titoli contenuti nel Fondo sono inferiori rispetto a quelle al momento del suo acquisto delle quote, non riceverà di conseguenza l'intero ammontare del denaro investito nel Fondo comune d'investimento.

In un fondo comune investito prevalentemente in obbligazioni, sono in particolare i rischi di variazione dei tassi d'interesse e di valutazione ad avere un effetto sul valore delle quote. Accanto a questi possono però comparire altri rischi, come ad es. rischio valutario, rischio dell'emittente o altri rischi di mercato.

In un fondo comune investito prevalentemente in azioni sono in particolare i rischi di quotazione e di solvibilità ad avere un effetto sul valore delle quote. Accanto a questi possono però comparire altri rischi, come ad es. rischio valutario, rischio di liquidità o altri rischi di mercato.

Rischi essenziali

(a) il rischio di un andamento negativo dell'intero mercato in un determinato comparto e che questo influenzi in maniera negativa il prezzo ed il valore di questo investimento (rischio di mercato)

L'andamento delle quotazioni di un titolo dipende in particolare dall'andamento dei mercati dei capitali, i quali a loro volta sono influenzati dalla situazione generale dell'economia mondiale e dalle condizioni quadro economiche e politiche dei rispettivi paesi.

Una forma particolare di rischio di mercato è il rischio di variazioni dei tassi d'interesse. Con questo nome si identifica la possibilità di variazione del livello dei tassi d'interesse del mercato esistente al momento dell'emissione di un titolo ad interesse fisso. Variazioni del livello dei tassi d'interesse del mercato possono tra l'altro risultare da variazioni della situazione economica e dalla politica della rispettiva banca d'emissione in reazione a questa situazione. Se i tassi d'interesse del mercato salgono, le quotazioni dei titoli ad interesse fisso di solito scendono. Se invece il livello dei tassi d'interesse del mercato scende, allora i titoli ad interesse fisso assumono un andamento opposto delle quotazioni. In entrambi i casi l'andamento delle quotazioni porta ad una situazione in cui il rendimento del titolo corrisponde all'incirca ai tassi d'interesse del mercato. Le fluttuazioni delle quotazioni però, incidono in maniera diversa a seconda della durata del titolo ad interesse fisso. I titoli ad interesse fisso a breve termine sono così sottoposti a rischi di valutazione inferiori rispetto a quelli con scadenze più lunghe. I titoli ad interesse fisso a breve termine hanno però di norma rendimenti inferiori rispetto a quelli con scadenze più lunghe.

(b) il rischio che un emittente o una controparte non sia in grado di adempiere i propri obblighi (rischio di credito)

Accanto alle tendenze generali dei mercati finanziari, sono anche gli sviluppi particolari del rispettivo emittente ad avere un effetto sulla quotazione del titolo. Anche scegliendo con attenzione i titoli non è ad esempio possibile escludere che si verifichino perdite dovute ad un dissesto finanziario degli emittenti.

(c) il rischio che, nell'ambito di un sistema di trasferimento, una transazione non sia eseguita nella maniera prevista poiché una controparte non ha provveduto ad un pagamento o ad una fornitura nei termini o nella maniera previsti (rischio d'adempimento)

In questa categoria si deve sussumere anche il rischio che un regolamento all'interno di un sistema di trasferimento non sia adempiuto nella maniera prevista poiché una controparte non effettua il pagamento o la fornitura nella maniera prevista. Nell'adempimento di un negozio, il rischio di regolamento consiste nel mancato ricevimento, una volta effettuata la prestazione, della relativa contropartita.

(d) il rischio che una posizione non possa essere liquidata in tempo utile ad un prezzo adeguato (rischio di liquidità)

Nel rispetto delle possibilità e dei rischi di un investimento in azioni e obbligazioni, la Società di gestione acquista per il Fondo comune in particolare titoli negoziati nelle borse dei mercati ufficiali o regolamentati nazionali ed esteri, riconosciuti e aperti al pubblico ed il cui funzionamento sia regolare.

Indipendentemente da ciò, è possibile che in una determinata fase o in determinati segmenti di borsa si presenti il problema della vendita di questi al momento desiderato. Inoltre sussiste il pericolo che i titoli negoziati in un segmento di mercato stretto siano sottoposti ad una notevole volatilità del prezzo.

Accanto a questi vengono acquisiti titoli provenienti da nuove emissioni, le cui condizioni d'emissione contengono l'obbligo di richiedere l'autorizzazione alla quotazione ufficiale in una borsa valori o in un mercato regolamentato, se la loro autorizzazione è stata ottenuta al più tardi prima dello scadere di un anno dall'emissione.

La Società può acquistare titoli trattati in una borsa valori o un mercato regolamentato dell'Area Economica Europea o in una delle borse o mercati regolamentati elencati in appendice.

(e) il rischio che il valore degli investimenti sia influenzato da variazioni del corso di cambio (rischio di cambio o valutario)

Un'ulteriore variante del rischio di mercato è rappresentata dal rischio valutario. Se non diversamente stabilito, i titoli patrimoniali di un fondo possono essere investiti in valute diverse da quella del rispettivo fondo. Il fondo riceve i proventi, i rimborsi e gli utili da investimenti di questo tipo nelle valute nelle quali è stato investito. Il valore di queste

valute può diminuire rispetto a quella in cui è denominata il fondo. Esiste quindi un rischio valutario che pregiudica il valore delle quote dovuto all'investimento del fondo comune in valute diverse da quella del fondo stesso.

(f) il rischio di perdita di beni patrimoniali in deposito per insolvenza, negligenza o azione fraudolenta della banca depositaria o della banca depositaria subordinata (rischio di custodia)

Alla custodia dei beni patrimoniali del fondo d'investimento è legato un rischio di perdita, il quale può essere causato da insolvenza, ferimenti del dovere di diligenza o comportamento abusivo del custode o di un subcustode. In particolare il ricorso ad un *prime broker* come sede di deposito non può, in determinate circostanze, garantire la stessa sicurezza che può dare una banca utilizzata come sede di deposito.

(g) i rischi da ricondurre ad una concentrazione su determinati mercati o investimenti (rischio di concentrazione)

Ulteriori rischi possono sorgere da una concentrazione degli investimenti su determinati beni patrimoniali o mercati.

(h) il rischio di performance nonché le informazioni relative all'esistenza di garanzie di terzi e se tali garanzie sono limitate (rischio di performance)

I beni patrimoniali acquistati a favore del Fondo possono subire un andamento di valore diverso da quello che ci si attendeva al momento dell'acquisto. Non è quindi possibile assicurare un andamento positivo del valore tranne che nel caso di concessione di una garanzia da parte di terzi.

(i) le informazioni sulla capacità di rendimento di un eventuale garante

Il rischio dell'investimento aumenta o diminuisce a seconda della capacità di rendimento di un eventuale garante.

(j) il rischio d'inflessibilità, dovuto sia al prodotto stesso che alle limitazioni nel passaggio ad altri fondi d'investimento (rischio d'inflessibilità)

Il rischio d'inflessibilità può essere dovuto sia al prodotto stesso che alle limitazioni nel passaggio ad altri fondi d'investimento.

(k) il rischio dovuto all'inflazione

L'utile di un investimento può essere influenzato negativamente dall'andamento dell'inflazione. Il denaro investito può essere, da un lato, soggetto ad una perdita del potere d'acquisto conseguente alla svalutazione della moneta, d'altro lato, l'andamento dell'inflazione può avere un effetto (negativo) diretto sull'andamento della quotazione dei beni patrimoniali.

(l) il rischio riguardante il capitale del Fondo d'investimento (rischio di capitale)

Il rischio riguardante il capitale del Fondo può essere soprattutto dovuto ad una vendita dei valori patrimoniali ad un prezzo inferiore a quello

d'acquisto. Ciò comprende anche il rischio del consumo in caso di rimborsi e di eccessive distribuzioni delle rendite dell'investimento.

(m) il rischio di variazione delle restanti condizioni quadro, come ad es. la normativa fiscale

Il valore dei beni patrimoniali del Fondo d'investimento può essere influenzato negativamente da insicurezze nei Paesi in cui si è investito, ad es. dovute all'andamento politico internazionale, a variazioni della politica di governo, all'imposizione fiscale, a limitazioni degli investimenti internazionali e altri sviluppi della legislazione o dei regolamenti. È inoltre possibile negoziare su piazze borsistiche non regolate in maniera altrettanto severa come quelle negli USA e in Europa.

(n) il rischio riguardante lo sviluppo del valore monetario su mercati non liquidi che influenza la quotazione di titoli che può comportare scostamenti dal valore di vendita effettivo (rischio di valutazione). In particolare in tempi nei quali a causa di crisi finanziarie e di una perdita generale della fiducia si presentano delle strette di liquidità per i partecipanti al mercato, la quotazione del corso di titoli particolari e di strumenti finanziari in genere può essere limitata e la quotazione all'interno del Fondo può essere resa più difficile. Se il pubblico in questi tempi richiede rimborsi di misura sostanziosa, per la garanzia della liquidità del Fondo il gestore può essere costretto a vendere titoli ad un corso che potrà scostarsi dai corsi effettivamente quotati.

Apertura di crediti

L'apertura di crediti è consentita a breve termine sino al 10% del patrimonio del Fondo.

L'apertura di crediti in particolare può servire al finanziamento per la restituzione delle quote di partecipazione oppure per l'acquisto di valori patrimoniali del fondo. Nel caso del finanziamento dell'acquisto di valori patrimoniali del fondo aumenta il rischio per il Fondo.

Delega di compiti

La società di gestione fa presente che, in conformità agli standard qualitativi validi per il settore dei fondi d'investimento austriaci, ha delegato ad un'azienda a lei strettamente collegata, dunque ad un'azienda collegata ai sensi dell'art. 2 comma 28 della legge bancaria.

Liquidazione di transazioni

La società di gestione fa presente che, in base agli standard qualitativi per il settore dei fondi d'investimento austriaci, è autorizzata a liquidare transazioni per il Fondo d'investimento tramite un'azienda a lei strettamente legata, dunque ad un'azienda collegata ai sensi dell'art. 2 comma 28 della legge bancaria.

Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che le indicazioni e dichiarazioni di cui al punto 13 contengono solamente una breve descrizione dei rischi e non potranno essere considerate equivalenti

ad una consulenza personale e professionale in investimenti.

14. Rischio in caso di strumenti derivativi ai sensi dell'art. 21 InvFG (legge sui fondi comuni d'investimento)

Nell'ambito della gestione regolare di un fondo comune, in presenza di determinati presupposti e limitazioni la Società di gestione ha facoltà di acquisire strumenti finanziari derivati ai sensi dell'art. 21 della Legge sui fondi comuni d'investimento, purché tali operazioni siano esplicitamente previste dal Regolamento del fondo.

È necessario osservare che agli strumenti finanziari derivati possono essere legati rischi, come ad es.:

- a) i diritti a termine acquisiti possono subire perdite o una diminuzione di valore.
- b) Il rischio di perdita può non essere determinabile e superare anche eventuali operazioni di copertura effettuate.
- c) Negoziazioni tese a limitare o escludere i rischi potrebbero non essere effettuabili o potrebbero avvenire solo ad un prezzo di mercato che determini una perdita.
- d) Il rischio di perdita può aumentare se l'obbligazione derivante da tali negoziazioni o il controvalore cui si ha diritto siano denominati in una valuta estera.

In caso di negoziazioni con strumenti finanziari derivati OTC è possibile che si presentino i seguenti rischi ulteriori:

- a) problemi legati alla vendita a terzi degli strumenti acquisiti sul mercato OTC a causa della mancanza di un mercato regolamentato per questi strumenti; un pareggiamento degli obblighi assunti può essere legato a costi notevoli o risultare difficile a causa di accordi individuali (rischio di liquidità);
- b) il successo economico dell'affare OTC può essere influenzato negativamente dall'insolvenza del contraente (rischio del contraente);

15. Tecniche e strumenti della politica d'investimento

I. Depositi rimborsabili su richiesta o revocabili

È possibile investire in depositi bancari che siano rimborsabili su richiesta o possano essere revocabili ed abbiano una scadenza non superiore ai 12 mesi alle seguenti condizioni:

1. presso un determinato istituto di credito è possibile investire in depositi rimborsabili su richiesta o revocabili con una durata non superiore ai 12 mesi sino al 20 per cento del patrimonio del Fondo, se l'istituto di credito in questione
 - > ha la sede legale in uno Stato membro oppure
 - > si trova in uno Stato terzo ed è sottoposto a vigilanza prudenziale che, a parere del Comitato di vigilanza sul mercato finanziario, sia altrettanto rigorosa di quella del diritto comunitario.
2. Indipendentemente da qualunque singolo limite superiore, un fondo d'investimento può investire

presso lo stesso istituto di credito sino al 20 per cento al massimo del patrimonio del fondo in una combinazione di titoli o strumenti del mercato monetario emessi dallo stesso istituto di credito e/o depositi costituiti presso lo stesso istituto di credito e/o strumenti derivati OTC acquistati dallo stesso istituto di credito.

Non è obbligatorio detenere alcun deposito minimo.

II. Strumenti del mercato monetario

Gli *strumenti del mercato monetario* sono strumenti normalmente negoziati sul mercato monetario, dotati di liquidità, il cui valore può essere determinato con esattezza in qualunque momento e che soddisfano i presupposti di cui all'art. 1a comma da 5 a 7 InvFG.

È possibile acquistare per il Fondo d'investimento strumenti del mercato monetario che

1. sono negoziati presso una delle borse dei mercati ufficiali nazionali ed esteri citate in appendice o dei mercati regolamentati citati in appendice, riconosciuti e aperti al pubblico e il cui funzionamento sia regolare,
2. sono normalmente negoziati sul mercato monetario, liberamente trasferibili, sono liquidi ed il loro valore può essere determinato con esattezza in qualunque momento. Su di essi devono essere disponibili informazioni adeguate che permettano una valutazione dei rischi di credito legati all'investimento in tali strumenti finanziari; possono essere acquistati anche se non sono negoziati su mercati regolamentati, se l'emissione o l'emittente di questo strumento sono già regolamentati ai fini della protezione degli investitori e degli investitori, a condizione che questi
 - a) siano emessi o garantiti da un'amministrazione centrale, regionale o locale o dalla banca centrale di uno Stato membro, dalla Banca Centrale Europea, dall'Unione Europea o dalla Banca Europea per gli Investimenti, da un Paese terzo nel caso di uno stato federale, uno stato membro della federazione o di un organismo pubblico internazionale cui appartiene almeno uno Stato membro oppure
 - b) siano emessi da imprese i cui titoli sono negoziati presso una delle borse dei mercati ufficiali nazionali ed esteri citate in appendice o dei mercati regolamentati citati in appendice, oppure
 - c) siano emessi o garantiti da un istituto sottoposto a vigilanza prudenziale in base a criteri stabiliti dal diritto comunitario, o siano emessi o garantiti da un istituto che sia sottoposto a oppure rispetti norme prudenziali che siano, a parere del Comitato di vigilanza del mercato finanziario, almeno altrettanto rigorose quanto quelle previste dal diritto comunitario, oppure
 - d) siano emessi da altri emittenti appartenenti ad una categoria autorizzata dal Comitato di vigilanza del mercato finanziario, nella misura in cui esistono norme valide a protezione dell'investitore per investimenti in

questo strumento che siano parificabili a quelle delle lettere da a) a c) e purché gli emittenti siano società con capitale e riserve pari ad almeno 10 mio. di euro e che presenti e pubblichi il proprio bilancio di fine anno ai sensi delle disposizioni della direttiva 78/660 CEE, oppure sia un soggetto di diritto che all'interno di uno o più gruppi di società comprendente società quotate in borsa sia responsabile del finanziamento del gruppo, oppure si tratti di un soggetto di diritto che, in forma di impresa, società o contrattuale, debba finanziare veicoli di cartolarizzazione che usufruiscano di una linea di credito concessa da una banca; tale linea di credito deve essere garantita da un istituto di credito che rispetta a sua volta i criteri elencati nel comma 2, lettera c.

strumenti del mercato monetario che non soddisfano questi presupposti e che non sono negoziati su di un mercato regolamentato possono essere acquistati solo sino al 10 per cento del valore del Fondo.

III. Titoli

Titoli sono

- a) azioni ed altri titoli equivalenti ad azioni
- b) Titoli obbligazionari ed altri titoli di debito chirografari,
- c) tutti gli altri strumenti finanziari negoziabili (es. diritti d'opzione) che autorizzano l'acquisto di strumenti finanziari ai sensi del InvFG tramite sottoscrizione o rimpiazzo, con eccezione delle tecniche e degli strumenti menzionati all'art. 21 InvFG.

Per la qualificazione come titolo devono essere rispettati i criteri di cui all'art. 1a comma 3 InvFG.

Ai sensi dell'art. 1a comma 4 InvFG sono compresi tra i titoli anche:

1. quote di fondi chiusi nella forma di una Società d'investimento oppure di un Fondo d'investimento;
2. quote di fondi chiusi in forma contrattuale,
3. strumenti finanziari ai sensi dell'art. 1a comma 4 punto 3 InvFG.

La Società di gestione acquista titoli negoziati presso una delle borse dei mercati ufficiali nazionali ed esteri citate in appendice o dei mercati regolamentati citati in appendice, riconosciuti e aperti al pubblico e il cui funzionamento sia regolare. Accanto a questi vengono acquisiti titoli provenienti da nuove emissioni, le cui condizioni d'emissione contengono l'obbligo di richiedere l'autorizzazione alla quotazione ufficiale in una borsa valori o in un mercato regolamentato, se la loro autorizzazione è stata ottenuta al più tardi prima dello scadere di un anno dall'emissione.

Nel quadro della gestione del Fondo possono essere impiegate obbligazioni che prevedono il diritto di recesso anticipato del emittente. Nella documentazione la durata dei titoli del Fondo viene indicata fino al termine di recesso anticipato. Nel caso in cui gli emittenti dovessero decidere – contrariamente al andamento usuale - di non

recedere in anticipo, la struttura della durata del Fondo sarà prolungata. Dai rendiconti semestrali ed annuali si possono evincere le date regolari previsti per il rimborso (si vada la definizione del titolo nel prospetto patrimoniale).

Titoli non quotati e altri titoli di credito

La Società di gestione è autorizzata a investire fino al 10 per cento del patrimonio del Fondo in titoli non ufficialmente autorizzati presso una delle borse dei mercati ufficiali nazionali ed esteri citate in appendice o negoziati in uno dei mercati regolamentati citati in appendice.

IV. Quote di fondi d'investimento

1. È consentito acquistare quote di fondi comuni d'investimento (=fondi comuni d'investimento e società di gestione di tipo aperto) che adempiono alle disposizioni della direttiva 85/611/CEE (OICVM) **insieme a fondi d'investimento conformi a quanto di seguito indicato al punto 2 fino ad un totale del 10 per cento del patrimonio del Fondo**, se questi a loro volta non investono per più del 10 per cento in quote di altri fondi comuni d'investimento.

2. Quote di fondi comuni d'investimento che non adempiono alla direttiva 85/611/CEE (OIC) e la cui finalità esclusiva è

- investire in titoli e altri strumenti finanziari liquidi il denaro raccolto presso il pubblico per conto comune in base ai fondamenti di diversificazione del rischio e

- le cui quote siano rimborsate o emesse dietro richiesta del proprietario delle quote a carico diretto o indiretto del patrimonio del Fondo comune d'investimento

possono in genere essere acquistate **insieme a fondi comuni d'investimento come dal punto 1 di cui sopra fino al 10 per cento al massimo del patrimonio del Fondo se**

- a) questi a loro volta non investono per più del 10 per cento del patrimonio del Fondo in quote di altri fondi comuni d'investimento e

- b) questi sono stati autorizzati in base alle normative di legge che li sottopongono ad un controllo che a parere del Comitato di vigilanza del mercato finanziario è parificabile a quello esercitato dal diritto comunitario ed inoltre sussistono garanzie sufficienti per una collaborazione tra le autorità, e

- c) il livello di protezione del proprietario delle quote è parificabile a quello di proprietari di quote di fondi d'investimento che adempiono alle disposizioni della direttiva 85/611/CEE (fondi OICVM), ed in particolare alle norme relative alla custodia separata del patrimonio del fondo d'investimento, l'apertura di crediti, la concessione di crediti e le vendite allo scoperto di titoli e strumenti monetari sono parificabili alle richieste della direttiva 85/611/CEE, e

- d) le attività di negoziazione sono oggetto dei rendiconti annuali e semestrali che consentono la formazione di un giudizio sul patrimonio e gli oneri, gli utili e le transazioni nel periodo considerato dal rendiconto.

Per la valutazione della corrispondenza del livello di protezione dei titolari delle quote ai sensi della lettera c) si devono consultare i criteri definiti all'art. 3 del regolamento relativo alle informazioni e la definizione della corrispondenza (IG-FestV).

3. È consentito l'acquisto a favore del Fondo d'investimento anche di quote di fondi comuni d'investimento gestiti direttamente o indirettamente dalla stessa Società di gestione o amministrati da una società legata alla Società di gestione da un reparto amministrativo in comune o mediante controllo oppure partecipazione sostanziale diretta o indiretta.

4. È consentito l'acquisto di quote di uno stesso fondo fino al 10 per cento al massimo del patrimonio del Fondo.

V. Strumenti finanziari derivativi

a) Strumenti finanziari derivativi quotati e non quotati

Per un fondo comune d'investimento è possibile adoperare strumenti finanziari derivativi (derivatives), compresi strumenti finanziari a questi parificabili, calcolati in contanti, autorizzati presso una delle borse elencate in appendice o negoziati su uno dei mercati regolamentati elencati in appendice, oppure strumenti finanziari derivativi non autorizzati presso una delle borse o negoziati su uno dei mercati regolamentati (OTC derivatives) se

1. per quanto riguarda i valori di base, si tratta di strumenti finanziari ai sensi del § 15 del Regolamento o di indici finanziari, tassi d'interesse, corsi di cambio o valute nei quali il fondo comune è autorizzato ad investire conformemente agli obiettivi d'investimento indicati nel suo regolamento generale,
2. le controparti nelle negoziazioni con derivativi OTC sono istituti soggetti a controllo appartenenti alle categorie autorizzate mediante ordinanza dal Comitato di vigilanza sul mercato finanziario, e
3. i derivativi OTC sono sottoposti ad una valutazione quotidiana affidabile e verificabile e su iniziativa della Società di gestione possono essere in qualunque momento venduti, liquidati o pareggiati mediante una contronegoziazione ad un valore corrente adeguato.

Inclusi sono anche strumenti che hanno per oggetto il trasferimento del rischio di credito legato ai sopra nominati valori patrimoniali.

b) Finalità

Nell'ambito della politica d'investimento del fondo Raiffeisen Azionario Mercati Emergenti, si potrà investire in strumenti finanziari derivati a discrezione della Società di gestione sia a fini di copertura, sia come strumento attivo d'investimento (a garanzia o incremento dei proventi, come sostituti di titoli,

come controllo del profilo di rischio del Fondo ovvero per il controllo sintetico della liquidità).

c) Gestione del rischio

La Società di gestione deve utilizzare una procedura di gestione del rischio che le consenta di tenere sotto controllo e valutare in qualunque momento il rischio legato alla posizione d'investimento nonché l'incidenza di queste sul profilo di rischio generale del patrimonio del Fondo. Deve inoltre utilizzare una procedura che consenta una valutazione precisa ed indipendente del rispettivo valore dello strumento derivato OTC. In accordo con la banca depositaria, la Società di gestione deve comunicare al Comitato di vigilanza del mercato finanziario, conformemente alla procedura da questa stabilita per ogni fondo d'investimento da lei gestito, i tipi di strumenti derivati presenti nel portafoglio del fondo, i rischi sottostanti, i limiti quantitativi dell'investimento ed i metodi utilizzati per la stima dei rischi legati alle operazioni in strumenti derivati.

Il fondo Raiffeisen Azionario Mercati Emergenti effettua investimenti in strumenti finanziari derivati entro i limiti fissati nel proprio Regolamento non solo a fini di copertura, ma anche nel quadro della propria politica generale d'investimento attivo, cosa che può provocare l'aumento del rischio di perdite legato al Fondo d'investimento.

Il rischio totale legato agli strumenti derivati non può superare il valore netto totale del patrimonio del Fondo. Nel calcolo dell'esposizione vengono presi in considerazione il valore corrente delle attività sottostanti, il rischio d'insolvenza, le future fluttuazioni del mercato ed i termini di liquidazione delle posizioni. Nell'ambito della politica d'investimento nei limiti fissati dal Regolamento del Fondo e della Legge sui fondi comuni d'investimento, un fondo comune d'investimento può effettuare investimenti in strumenti finanziari derivati purché l'esposizione complessiva a fronte delle attività sottostanti non superi questi limiti specifici d'investimento.

Nelle negoziazioni di un fondo comune con strumenti finanziari derivati OTC, l'esposizione verso la controparte non deve superare la seguente proporzione:

1. 10 per cento del patrimonio del fondo, se la controparte è un istituto di credito ai sensi della direttiva 2002/12/CE,
2. 5 per cento del patrimonio del fondo nei restanti casi.

In considerazione di limiti specifici d'investimento, gli investimenti di un fondo comune non vengono effettuati in strumenti derivati su indici non vengono presi in considerazione dei limiti specifici d'investimento. Se un titolo o uno strumento del mercato monetario incorpora uno strumento derivato, quest'ultimo deve venire preso in considerazione ai fini della conformità alle normative sopra citate.

d) Rischio totale

Commitment Approach

L'esposizione complessiva relativamente agli strumenti finanziari derivati non utilizzati a fini di copertura non può superare il valore del patrimonio del fondo.

Il valore da conteggiare per

- contratti finanziari a termine si misura in base al valore del contratto moltiplicato per il prezzo a termine rilevato quotidianamente in borsa;
- diritti di opzione si misura in base al valore dei titoli o strumenti finanziari oggetto del diritto di opzione (underlying)

e) Leverage

La Società di gestione può elevare la percentuale d'investimento del presente Fondo comune mediante l'utilizzo di strumenti derivati (leverage).

Per il fondo Raiffeisen Azionario Mercati Emergenti, la Società di gestione può elevare la percentuale d'investimento mediante l'impiego di strumenti derivati sino al 160 per cento del valore del Fondo.

Value at Risk

Non applicabile.

VI. Pronti contro termine

La Società di gestione è autorizzata ad acquistare per il Fondo comune, entro i limiti d'investimento previsti dalla Legge sui fondi comuni d'investimento, titoli con l'impegno del venditore a riscattare tali oggetti patrimoniali in un determinato momento e ad un prezzo convenuto precedentemente.

Ciò significa che la consistenza di titoli "presi in carico" rilevante per il fondo può differire dalla rispettiva consistenza di base. Così ad es. corresponsione di interessi, durata e corso d'acquisto e di vendita possono differire notevolmente da quelli del titolo in questione. In questa maniera si esclude il rischio di mercato.

VII. Prestito di titoli

La Società di gestione è autorizzata entro i limiti d'investimento previsti dalla Legge sui fondi comuni d'investimento a trasferire la proprietà a terzi per un periodo di tempo limitato e nell'ambito di un sistema riconosciuto di prestito di titoli, corrispondenti ad una percentuale non eccedente il 30 per cento del patrimonio del fondo a condizione che i terzi si impegnino a restituire i titoli oggetto della transazione allo scadere del periodo di prestito definito in precedenza.

I premi incassati per questa operazione rappresentano un'ulteriore componente di reddito.

16. Criteri di valutazione

Il valore di una quota di una categoria di certificati risulta dalla divisione del valore totale della categoria di certificati per il numero delle quote di tale categoria di certificati in circolazione.

Nel caso della prima emissione di quote di una categoria di certificati il relativo valore va calcolato

sulla base del valore rilevato per il Fondo d'investimento completo.

Di seguito il valore della categoria di certificati risulta dalla somma dei valori patrimoniali netti del Fondo d'investimento che devono essere associati a questa categoria di certificati.

Il valore totale del patrimonio fondo d'investimento deve essere rilevato dalla banca depositaria in base alle rispettive quotazioni di titoli, strumenti del mercato monetario e diritti d'opzione a questo afferenti, cui va aggiunto il valore di investimenti finanziari, importi in denaro, averi, crediti e altri diritti appartenenti al fondo cui vanno sottratte le passività.

Il valore netto viene rilevato secondo i seguenti principi:

- a) Il valore di valori patrimoniali che sono quotati o negoziati alla borsa o su di un altro mercato regolamentato, viene rilevato per principio sulla base del ultima quotazione disponibile.
- b) Nel caso in cui il valore patrimoniale non è quotato o negoziato alla borsa o su di un altro mercato regolamentato oppure nel caso in cui un valore patrimoniale quotato e negoziato alla borsa o su di un altro mercato regolamentato non rispecchi adeguatamente il valore effettivo, si considerano le quotazioni di Provider di dati affidabili oppure si impiegano altri metodi di valutazione riconosciuti.

17. Calcolo dei prezzi di vendita o di emissione e dei prezzi di liquidazione oppure di rimborso delle quote, ed in particolare:

- metodo e frequenza del calcolo di tali prezzi,
- indicazione dei costi legati alla vendita, all'emissione, al rimborso e alla liquidazione,
- Indicazione della frequenza, del luogo e delle modalità della pubblicazione di tali prezzi

Commissione di vendita

Nella determinazione del prezzo d'emissione, al valore della quota verrà aggiunta una commissione di vendita a copertura delle spese d'emissione. In caso d'investimento di breve durata, questa commissione di vendita può ridurre il rendimento o addirittura esaurirlo completamente. Per questo motivo quando si acquistano certificati di partecipazione ad un fondo d'investimento, si consiglia di effettuare investimenti di lunga durata. Vedasi anche ai punti 10 e 11.

Pubblicazione dei prezzi d'emissione e di rimborso

Il valore di una quota, il prezzo d'emissione e quello di rimborso sono rilevati quotidianamente in borsa dalla banca depositaria e pubblicati in forma elettronica sul sito internet della Società di gestione.

Costi per l'emissione ed il rimborso delle quote

L'emissione ed il rimborso delle quote da parte della banca depositaria o l'acquisto di quote presso una delle sedi di pagamento e di consegna elencate in

appendice, avviene senza applicare costi ulteriori ad eccezione della commissione di vendita al momento dell'emissione dei certificati di partecipazione. In caso di rimborso del certificato di partecipazione non è prevista l'applicazione di alcuna commissione di rimborso.

Nel caso in cui i certificati di partecipazione vengono restituiti presso terzi per il relativo rimborso possono essere chiesti commissioni.

La misura in cui vengano applicate ai singoli investitori imposte ulteriori per l'acquisto e il rimborso dei certificati di partecipazione (oltre alla commissione di vendita e/o di rimborso), dipende dagli accordi individuali sottoscritti dall'investitore con il rispettivo istituto di credito depositario e quindi non è soggetto all'influenza della Società di gestione.

18. Indicazioni su modalità, importo e calcolo delle remunerazioni spettanti a Società di gestione, banca depositaria o terzi a carico del Fondo comune d'investimento e rimborso da parte del Fondo comune d'investimento delle spese sostenute da Società di gestione, banca depositaria o terzi.

Commissioni di gestione

Per le sue attività di gestione, la Società di gestione riceve una remunerazione annuale:

- fino ad un importo del 1,00 per cento del valore patrimoniale del Fondo per la categoria di certificati della "Tanche I" o rispettivamente
- fino ad un importo del 2,00 per cento del valore patrimoniale del Fondo per la categoria di certificati della "Tanche R",

calcolato per quote sulla base dei valori a fine mese.

Altre spese

Oltre alla remunerazione spettante alla Società di gestione, sono a carico del Fondo d'investimento le seguenti spese:

a) Costi di transazione

Sotto questo nome vanno compresi quei costi derivanti dall'acquisto e dalla vendita di attivi del fondo d'investimento, salvo questi non siano già stati presi in considerazione nell'ambito della valutazione patrimoniale del Fondo.

b) Costi per i revisori

L'importo della retribuzione dei revisori si orienta da un lato al volume del fondo e dall'altro ai principi d'investimento.

c) Costi di pubblicazione

Sotto questa voce sono compresi quei costi che sorgono in concomitanza alla redazione e alla pubblicazione delle informazioni rivolte ai comproprietari delle quote previste per legge sia sul territorio nazionale che all'estero. Inoltre è possibile imputare al fondo d'investimento tutte le spese applicate dall'autorità di controllo derivanti da

modifiche necessarie (in particolare di disposizioni contenute nel Regolamento del fondo e nei prospetti di vendita) in seguito a variazioni delle disposizioni di legge.

d) Costi per conti bancari e depositi del fondo comune d'investimento (tasse di deposito titoli)

La banca depositaria supplica al fondo comune d'investimento le normali tasse di deposito e i costi per la riscossione delle cedole, eventualmente includendo i normali costi bancari per la gestione all'estero di titoli esteri.

e) Commissioni spettanti alla banca depositaria

La banca depositaria riceve un rimborso mensile per la conduzione della contabilità del fondo, la valutazione giornaliera del fondo d'investimento e la pubblicazione del prezzo.

f) Costi per il ricorso a ditte di consulenza esterne o a consulenti finanziari esterni

Se per il fondo d'investimento si ricorre a ditte di consulenza esterne o a consulenti finanziari esterni, le spese effettuate sotto questa posizione vengono raggruppate e addebitate al fondo.

Nella relazione più recente, al capitolo "Conto economico e andamento del patrimonio del Fondo", alla voce "utili del Fondo" si trova la posizione "Altre spese di gestione" che racchiude le posizioni citate sotto le lettere da b) a f).

Vantaggi

La Società di gestione (KAG) fa presente che, a seguito alla sua attività amministrativa a favore del Fondo d'investimento, incamera eventuali vantaggi (altri vantaggi monetari) (ad es. per broker research, analisi finanziaria, sistemi d'informazione di mercato e quotazioni) esclusivamente se impiegati nell'interesse dei titolari delle quote, in conformità agli standard qualitativi vigenti per il settore dei fondi d'investimento austriaci.

La KAG è autorizzata a concedere rimborsi dalla commissione di gestione trattenuta. La concessione di tali rimborsi non comporta oneri aggiuntivi al Fondo.

Rimborsi effettuati da parte di Terzi (nel senso di provvigioni), dopo l'applicazione di una commissione adeguata, vengono trasmessi al Fondo d'investimento ed indicati le rendiconti annuali in una posizione separata.

19. Ditte di consulenza o consulenti finanziari esterni

Non applicabile.

20. Risultati eventualmente conseguiti ad oggi dal Fondo comune d'investimento – tali indicazioni possono essere contenute nel Prospetto informativo o essere allegate ad esso

si veda "Prospetto informativo semplificato".

21. Profilo dell'investitore tipico per il quale è stato concepito il Fondo comune d'investimento

si veda "Prospetto informativo semplificato".

22. Eventuali costi o imposte con eccezione di quelle elencate al punto 17, suddivisi tra quelli spettanti al titolare delle quote e quelli a carico del patrimonio del Fondo comune d'investimento

si veda "Prospetto informativo semplificato".

PARTE III

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA BANCA DEPOSITARIA

1. Ragione sociale, forma giuridica, sede e località dell'amministrazione centrale, se questa non corrisponde alla sede della Società.

Banca depositaria è la Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft, Am Stadtpark 9, A-1030 Vienna.

2. Dettagli del contratto concluso con la Società di gestione e importo della remunerazione della banca depositaria nella misura in cui questa viene addebitata al Fondo comune d'investimento.

La banca depositaria ha assunto la funzione di banca depositaria in base alla comunicazione GZ 25 4467/1-V/13/99 del 14.04.99 del Ministero Federale delle Finanze (austriaco). Alla banca depositaria spetta l'emissione ed il rimborso delle quote nonché la conduzione dei conti e dei depositi del Fondo ai sensi della Legge sui fondi comuni d'investimento. La remunerazione spettante in base al Regolamento del Fondo alla Società di gestione per la gestione ed il rimborso per le spese legate alla gestione vanno pagate dalla banca depositaria a carico dei conti intestati al Fondo. La banca depositaria è autorizzata ad imputare al Fondo la remunerazione a lei spettante per il deposito dei titoli del Fondo e la conduzione del conto bancario. Per quanto riguarda queste misure, la banca depositaria può agire solo dietro incarico della Società di gestione.

3. Attività principale della banca depositaria

La banca depositaria è un istituto di credito di diritto austriaco. Le sue attività principali sono operazioni di giroconto, risparmio e credito nonché operazioni su titoli.

Per la nomina ed il cambio della banca depositaria è necessaria l'autorizzazione del Comitato di vigilanza del mercato finanziario. Questa può essere concessa solo qualora l'istituto di credito sia in grado di garantire effettivamente l'adempimento dei compiti di una banca depositaria. La nomina ed il cambio della banca depositaria sono soggetti ad obbligo di pubblicazione; la pubblicazione deve riportare la comunicazione d'approvazione.

Dr. Heinz Macher
Procuratore

Dr. Martin Jethan
Procuratore

APPENDICE

1) Regolamenti del Fondo

Regolamento generale

A definizione dei rapporti giuridici tra i titolari delle quote e la Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., Vienna (di seguito denominata "Società di gestione") relativi al Fondo d'investimento gestito dalla Società di gestione e valide esclusivamente in collegamento con il Regolamento Speciale redatto per il rispettivo fondo comune d'investimento:

§ 1 Principi generali

La Società di gestione è soggetta alle disposizioni della Legge sui fondi comuni d'investimento austriaca del 1993 nella redazione in vigore (di seguito denominata "InvFG").

§ 2 Quote di partecipazione

1. A seconda della categoria di certificato il patrimonio del Fondo d'investimento è suddiviso in quote tutte di eguale valore. Il numero delle quote di partecipazione non è limitato.
2. Le quote di partecipazione sono rappresentate da certificati aventi carattere di strumento finanziario. Come predisposto nel Regolamento Speciale, ai sensi dell'art 5 comma 7 InvFG, i certificati di partecipazione possono essere emessi in diverse forme (classi di partecipazione, Tranche), ciò vale in particolare per la destinazione degli utili, per la commissione di vendita, per la commissione di rimborso, per la valuta del valore della quota, per la commissione di gestione oppure una combinazione di tali fattori. Le quote di partecipazione sono emesse in forma di certificati cumulativi (§ 24 Legge sui depositi nella versione in vigore) e/o come certificato singolo per ogni categoria di certificati.
3. I possessori dei certificati di partecipazione di una categoria di certificati acquisiscono la comproprietà di tutti i valori patrimoniali del Fondo d'investimento in proporzione al numero delle quote possedute in qualità di comproprietari. Ogni acquirente di una quota ad un certificato cumulativo acquisisce la comproprietà di tutti i valori patrimoniali del Fondo in proporzione al numero delle quote possedute certificate nel certificato cumulativo.
4. La Società di gestione può, con l'approvazione del Collegio sindacale, frazionare (splittare) le quote di partecipazione ed emettere certificati di partecipazione aggiuntivi a favore dei titolari delle quote o sostituire i vecchi certificati di partecipazione con i nuovi, qualora essa, in seguito all'importo del valore calcolato delle quote (§ 6), ritenga opportuno nell'interesse dei titolari un frazionamento delle quote di partecipazione.

§ 3 Certificati di partecipazione e certificati cumulativi

1. I certificati di partecipazione sono titoli al portatore.
2. I certificati cumulativi riportano le firme autografe di un amministratore oppure di un dipendente della banca depositaria specificamente incaricato ed inoltre le firme autografe o riprodotte di due amministratori della Società di gestione.
3. I pezzi effettivi riportano le firme autografe di un amministratore oppure di un dipendente della banca depositaria specificamente incaricato e le firme autografe oppure riprodotte di due amministratori della Società di gestione.

§ 4 Amministrazione del Fondo comune d'investimento

1. La Società di gestione è autorizzata a disporre dei valori patrimoniali del Fondo e ad esercitare i diritti derivanti da questi. Essa agisce in questo caso in nome e per conto del titolare delle quote. Nel far questo la Società deve tutelare l'interesse del titolare delle quote e l'integrità del mercato, applicando la diligenza di un buon padre di famiglia ai sensi dell'art. 84 comma 1 AktG (legge sulle società per azioni) e rispettare le disposizioni della InvFG e quelle dei Regolamenti del Fondo.
Nella gestione del Fondo d'investimento, la Società di gestione può fare ricorso a terzi trasferendo a questi il diritto di disporre dei beni patrimoniali per conto dei titolari delle quote e a nome della Società oppure a proprio nome.
2. La Società di gestione non può concedere prestiti in denaro né può assumere un obbligo derivante da contratti di garanzia o di fideiussione per conto di un fondo d'investimento.
3. I valori patrimoniali del Fondo d'investimento non possono essere ipotecati o gravati in altra maniera, né la proprietà può essere trasferita o ceduta a scopo di garanzia, tranne che nei casi previsti nel Regolamento Speciale del Fondo.
Le disposizioni di cui all'art 4 comma 2 InvFG non contrastano la prestazione di garanzie da parte del Fondo legati ai prodotti derivati secondo art. 21 InvFG 1993, e ciò indipendentemente dal fatto se queste garanzie vengono prestate nella forma di depositi a vista, strumenti monetari oppure titoli.
4. La Società di gestione non può vendere per conto di un fondo d'investimento alcun titolo, strumento del mercato monetario o altro investimento finanziario ai sensi dell'art. 20 InvFG che non appartenga al patrimonio del fondo al momento della chiusura della transazione.

§ 5 Banca depositaria

La banca depositaria nominata ai sensi dell'art. 23 InvFG (§ 13) è incaricata della custodia dei depositi e dei conti del Fondo comune d'investimento ed esercita tutte le restanti funzioni a lei trasferite come previsto dalla InvFG e dal Regolamento di gestione del Fondo.

§ 6 Prezzo d'emissione e valore di quota

1. La banca depositaria è obbligata ad effettuare il calcolo del valore di una quota per ciascuna categoria di certificato e alla pubblicazione del prezzo d'emissione e di quello di rimborso (§ 7) ogni volta che avviene un'emissione o un rimborso di quote, in ogni caso almeno due volte al mese.
Il valore di una quota di una categoria di certificati risulta dalla divisione del valore totale della categoria di certificati per il numero delle quote di tale categoria di certificati in circolazione.
Nel caso della prima emissione di quote di una categoria di certificati il relativo valore va calcolato sulla base del valore rilevato per il Fondo d'investimento completo.
Di seguito il valore della categoria di certificati risulta dalla somma dei valori patrimoniali netti del Fondo d'investimento che devono essere associati a questa categoria di certificati.
Il valore complessivo del patrimonio del fondo d'investimento deve essere rilevato in base alle rispettive quotazioni di titoli e diritti d'opzione a questo afferenti, cui va aggiunto il valore degli strumenti del mercato monetario appartenenti al Fondo e di investimenti finanziari, importi in denaro, importi a credito, crediti e altri diritti appartenenti al fondo cui vanno sottratti gli oneri della banca depositaria.
Ai fini della rilevazione delle quotazioni, ai sensi dell'art. 7 (1) InvFG (legge sui fondi d'investimento), vengono prese in considerazione le ultime quotazioni di borsa ovvero gli ultimi prezzi conosciuti.
2. Il prezzo d'emissione risulta dalla somma del valore della quota cui viene aggiunto un sovrapprezzo pro quota a copertura delle spese d'emissione sostenute dalla Società. Il prezzo risultante viene arrotondato. L'importo di questo sovrapprezzo ovvero dell'arrotondamento viene indicato nel Regolamento Speciale del Fondo (§ 23).
È a discrezione della KAG di applicare uno scaglionamento alla commissione di vendita.
Per ulteriori dettagli si fa riferimento ai prospetti informativi.
3. I prezzi d'emissione e di rimborso per ogni categoria di quote sono pubblicati ai sensi dell'art. 18 InvFG in combinazione con l'art. 10 comma 3 KMG per ogni tipo di quota in forma elettronica sul sito internet della Società di gestione emittente.

§ 7 Rimborso

1. Su richiesta di un titolare delle quote, gli verrà rimborsata la sua quota di partecipazione al Fondo d'investimento al rispettivo prezzo di rimborso contro restituzione del certificato di partecipazione, delle cedole di dividendo non ancora maturate e della cedola di riaffogliamento.
2. Il prezzo di rimborso risulta dal valore di una quota cui viene sottratta una decurtazione e/o un arrotondamento, se ciò è previsto nel Regolamento Speciale (§ 23).
È a discrezione della KAG di applicare uno scaglionamento alla decurtazione.
Per ulteriori dettagli si fa riferimento ai prospetti informativi.
In presenza di circostanze straordinarie, che lo rendano necessario al fine di tutelare gli interessi dei titolari delle quote, nonché in attesa della vendita di strumenti finanziari necessaria per far fronte alle domande di rimborso, il pagamento del prezzo di rimborso nonché il calcolo e la pubblicazione del prezzo di rimborso come previsto dal § 6 possono essere temporaneamente sospesi dietro contemporanea comunicazione al Comitato di vigilanza del mercato finanziario e relativa pubblicazione secondo § 10 del Regolamento. Anche la ripresa delle attività di rimborso deve essere comunicata al investitore secondo quanto disposto al § 10 del Regolamento.
In particolare tale circostanza sussiste qualora il Fondo abbia investito il 5 per cento o più del suo patrimonio in strumenti finanziari la cui quotazione, a causa della situazione politica o economica, non rispecchi evidentemente i valori reali.

§ 8 Rendiconti

1. La Società di gestione pubblica entro quattro mesi dello scadere dell'esercizio finanziario una relazione di gestione annuale redatta in base ai sensi delle disposizioni dell'art. 12 InvFG.
2. La Società di gestione pubblica entro due mesi dello scadere dei primi sei mesi dell'esercizio finanziario una relazione semestrale redatta ai sensi delle disposizioni dell'art. 12 InvFG.
3. La relazione annuale e semestrale sono depositate per la consultazione presso la Società di gestione e presso la banca depositaria e sul sito Internet della Società di gestione (www.rcm.at).

§ 9 Termine di prescrizione per la riscossione delle quote dei dividendi

Il diritto del titolare delle quote alla riscossione dei dividendi si prescrive trascorsi cinque anni dalla data di dichiarazione. Allo scadere dei cinque anni, tali dividendi devono essere trattati come proventi di pertinenza del Fondo d'investimento.

§ 10 Pubblicazioni

Per tutte le pubblicazioni riguardanti le quote – fatta eccezione per la comunicazione dei valori di cui al § 6 – trova applicazione l'art. 10 comma 3 e comma 4 della Legge sul mercato dei capitali.

Le pubblicazioni possono avvenire tramite stampa completa nella gazzetta ufficiale allegata al Wiener Zeitung oppure mettendo a disposizione in numero sufficiente e gratuitamente esemplari di questa pubblicazione presso la sede della Società di gestione e presso le sedi di pagamento e comunicando la data di pubblicazione e le sedi in cui poterli reperire nella gazzetta ufficiale allegata al Wiener Zeitung oppure in forma elettronica sul sito internet della Società d'investimento come previsto dall'art. 10 comma 3 punto 3 KMG.

La comunicazione ai sensi dell'art. 10 comma 4 KMG avviene tramite pubblicazione nella gazzetta ufficiale in allegato alla Wiener Zeitung oppure in un quotidiano diffuso sull'intero territorio della Repubblica Federale.

Per la comunicazione di modifiche al Prospetto ai sensi dell'art. 6 comma 2 InvFG, la comunicazione ai sensi dell'art. 10 comma 4 KMG può avvenire anche solamente in forma elettronica sul sito internet della Società di gestione emittente.

§ 11 Modifica del Regolamento del Fondo

La Società di gestione può modificare il Regolamento Generale e Speciale del Fondo previa approvazione del Collegio sindacale e con l'approvazione della banca depositaria. Inoltre le modifiche richiedono l'approvazione del Comitato di vigilanza del mercato finanziario. Le modifiche sono soggette a obbligo di pubblicazione. Queste entrano in vigore alla data indicata nella pubblicazione e, comunque, non prima di tre mesi dalla data di pubblicazione.

§ 12 Dimissioni e liquidazione

1. La Società di gestione può dimettersi dalla gestione del Fondo comune d'investimento mediante pubblicazione previo benestare dell'organo di vigilanza del mercato finanziario e nel rispetto di un termine di preavviso di almeno sei mesi (art. 14 comma 1 InvFG) ovvero senza il rispetto di alcun termine di preavviso (art. 10) se il patrimonio del Fondo scende al di sotto dei 1.150.000 euro (art. 14 comma 2 InvFG). Il recesso secondo le disposizioni dell'art. 14 comma 2 InvFG non è consentito con il recesso secondo art. 14 comma 1 InvFG in corso.
2. Qualora non sussista più il diritto alla gestione del Fondo d'investimento da parte della Società di gestione, l'ulteriore gestione o la liquidazione avverranno in conformità alle disposizioni relative della InvFG.

§ 12a Fusione o trasferimento del patrimonio del Fondo

Nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 3 comma 2 e 14 comma 4 della InvFG, la Società di gestione è autorizzata ad effettuare la fusione del patrimonio del Fondo con il patrimonio di altri fondi comuni d'investimento oppure il trasferimento del patrimonio del Fondo in altri fondi comuni d'investimento ovvero a incorporare nel patrimonio del Fondo quello di altri fondi comuni d'investimento.

Regolamento Speciale

applicabile al fondo Raiffeisen Azionario Mercati Emergenti, fondo comune d'investimento ai sensi dell'art. 20 InvFG (di seguito denominato "Fondo d'investimento").

Il Fondo d'investimento soddisfa la direttiva 85/611/CEE.

§ 13 Banca depositaria

Banca depositaria è la Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft, Vienna (sede).

§ 14 Sedi di pagamento e di presentazione, certificati di partecipazione, categorie di partecipazioni

1. Sede di pagamento e di consegna dei certificati di partecipazione sono la Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft, Vienna, le centrali Raiffeisen negli stati federali e la Kathrein & Co Privatgeschäftsbank Aktiengesellschaft, Vienna.
2. Per il Fondo d'investimento i certificati di partecipazione possono essere emessi in diverse forme, ciò vale in particolare per la destinazione degli utili, per la commissione di vendita, per la commissione di rimborso, per la valuta del valore della quota, per la commissione di gestione oppure una combinazione di tali fattori.
La creazione di nuove categorie di certificati di partecipazione e l'emissione di quote di categorie di certificati sono a discrezione della Società di gestione.
I costi per l'introduzione di nuove categorie di certificati di partecipazione per il patrimonio del Fondo esistente vengono fatturati a carico dei prezzi per le quote delle nuove categorie di certificati.
L'acquisto di strumenti per l'investimento è consentito solamente in modo unitario per il Fondo d'investimento intero e non solo per singole categorie di partecipazioni oppure un gruppo di categorie di partecipazioni.
Ciò non vale per operazioni per la garanzia valutaria. Tali operazioni possono essere eseguite anche solamente a favore di singole categorie di valute. Spese e entrate relative ad operazioni per la garanzia valutaria vengono attribuite esclusivamente alla categoria di valuta interessata.
Nel ambito di operazioni per la garanzia di valute sono ammesse in particolare operazioni di cambi a termine, futures su valute, opzioni valutarie e scambi di valute.
Per questo Fondo d'investimento vengono emessi certificati di partecipazione a distribuzione, ad accumulazione con trattenuta dell'imposta sul reddito da capitale (KESt) e ad accumulazione senza trattenuta dell'imposta sul reddito da capitale (KESt).
Per ulteriori dettagli si fa riferimento ai prospetti informativi.
3. L'eventuale vendita di certificati di partecipazione ad accumulazione senza trattenuta dell'imposta sul reddito da capitale (KESt) (tranche estera ad accumulazione totale) avviene esclusivamente all'estero.
Le quote di partecipazione sono emesse in forma di certificati cumulativi e, a discrezione della Società di gestione, come certificati singoli.
4. Se le quote sono rappresentate da certificati cumulativi, l'accredito dei dividendi sarà eseguito da parte del rispettivo istituto di credito incaricato della custodia per ciascun titolare delle quote ai sensi di quanto disposto dal § 26 e quello dei pagamenti come previsto dal § 27.

§ 15 Obiettivi e politica d'investimento

1. In base a quanto previsto dagli artt. 4, 20 e 21 della InvFG e dai §§ 16 e segg. del presente Regolamento Generale, a favore del Fondo d'investimento è consentito l'acquisto di ogni tipo di titolo, strumento del mercato monetario o altro investimento finanziario liquido nella misura in cui sia tenuto conto del principio di diversificazione del rischio e non siano violati gli interessi legittimi dei proprietari delle quote.
2. A favore del Fondo d'investimento vengono selezionati svariati valori patrimoniali in base ai seguenti fondamenti d'investimento:
 - **Titoli** (compresi titoli che includono strumenti finanziari derivati)
Il Fondo investe prevalentemente in azioni o titoli assimilati di imprese con sede o attività principali nei mercati emergenti delle regioni Asia, Latino-America, Africa, Europa ed il Vicino e Medio Oriente. Per la classificazione come "Emerging Markets" viene consultata la lista della Banca Mondiale, la definizione tramite l'indice MSCI Emerging Markets ed anche l'indice JPM EMBI Global Diversified. Inoltre il Fondo può investire in obbligazioni (straight bonds) e obbligazioni convertibili e prestiti a opzioni.
 - **Strumenti del mercato monetario**
Per il Fondo si può fare ricorso anche a strumenti del mercato monetario; questi hanno un ruolo subordinato nell'ambito dei principi d'investimento.
 - **Quote di fondi d'investimento**
È consentito acquistare a favore del Fondo per una percentuale sino al 10% del patrimonio del Fondo, quote di altri fondi d'investimento, che siano conformi a quanto previsto dal § 17 del presente Regolamento Generale del Fondo.
 - **Depositi rimborsabili su richiesta o revocabili**
In linea di principio è consentito detenere all'interno del Fondo, per una quota sino ad un massimo del 25 per cento del patrimonio del Fondo, depositi a vista o revocabili con una durata massima di 12 mesi. Tuttavia, nel quadro di riorganizzazioni del portafoglio

del Fondo o per diminuire l'influsso di possibili perdite di quotazione dei titoli, il Fondo può esibire una quota superiore di depositi a vista o revocabili con una durata massima di 12 mesi. Non è obbligatorio detenere alcun deposito bancario minimo.

– **Strumenti derivati** (compresi Swaps ed altri derivati OTC)

Nell'ambito della politica d'investimento si investe in strumenti finanziari derivati a garanzia o incremento dei proventi o come sostituti di titoli.

Il rischio totale legato agli strumenti finanziari derivati non utilizzati a fini di copertura è limitato al 60% del valore netto totale del patrimonio del Fondo.

3. Per quanto riguarda il rispetto di quanto definito ai §§ 19 e 19a, se a favore del Fondo d'investimento vengono acquistati titoli e strumenti del mercato monetario che includono strumenti finanziari derivati, ciò deve essere tenuto in considerazione dalla Società di gestione. Per quanto riguarda i limiti d'investimento di cui all'art. 20 comma 3, cifre 5, 6, 7 e 8 InvFG, non vengono presi in considerazioni investimenti di un fondo comune in strumenti finanziari derivati su indici.
4. È consentito l'acquisto fino ad un massimo del 10 per cento del patrimonio del Fondo di azioni o strumenti del mercato monetario non interamente pagati o di diritti d'opzione su di essi o su altri strumenti finanziari non interamente pagati.
5. Se l'investimento del Fondo avviene in almeno sei diverse emissioni e l'investimento in una singola emissione non supera il 30 per cento del patrimonio del Fondo, possono essere acquistati titoli o strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro compresi i suoi enti locali, da uno Stato terzo o da un organismo pubblico internazionale al quale appartengono uno o più Stati membri, per una percentuale superiore al 35 per cento.

§ 15a Titoli e strumenti del mercato monetario

Titoli sono

- a) azioni ed altri titoli equivalenti ad azioni,
- b) Titoli obbligazionari ed altri titoli di debito chirografari,
- c) tutti gli strumenti finanziari negoziabili (es. diritti d'opzione) che autorizzano l'acquisto di strumenti finanziari ai sensi del InvFG tramite sottoscrizione o rimpiazzo, con eccezione delle tecniche e degli strumenti menzionati all'art. 21 InvFG.

Per la qualificazione come titolo devono essere rispettati i criteri di cui all'art. 1a comma 3 InvFG.

Ai sensi dell'art. 1a comma 4 InvFG sono compresi tra i titoli anche:

1. quote di fondi chiusi nella forma di una Società d'investimento oppure di un Fondo d'investimento;
2. quote di fondi chiusi in forma contrattuale,
3. strumenti finanziari ai sensi dell'art. 1a comma 4 punto 3 InvFG.

Strumenti del mercato monetario sono strumenti che sono normalmente negoziati sul mercato monetario, che sono liquidi ed il cui valore può essere determinato con esattezza in qualunque momento e che rispettano i presupposti di cui all'art. 1a comma 5 e 7 InvFG.

§ 16 Borse e mercati regolamentati

1. È consentito l'acquisto di titoli e strumenti del mercato monetario se questi
 - sono quotati e negoziati presso un mercato regolamentato ai sensi del § 2 comma 37 BWG (legge sul sistema bancario) oppure
 - sono negoziati su di un altro mercato riconosciuto, regolamentato, aperto al pubblico e regolarmente funzionante di uno Stato membro oppure
 - sono quotati ufficialmente in una delle borse di uno Stato terzo citate in appendice oppure
 - sono negoziati su di un altro mercato titoli riconosciuto, regolamentato, aperto al pubblico e regolarmente funzionante di uno Stato terzo tra quelli elencati in appendice oppure
 - se le disposizioni relative all'emissione contengono l'impegno che verrà richiesta l'autorizzazione alla quotazione ufficiale o alla negoziazione presso una delle borse citate o alla negoziazione su uno degli altri mercati sopra citati e l'autorizzazione avviene al più tardi entro un anno dall'inizio dell'emissione dei titoli.
2. Strumenti del mercato monetario liberamente trasferibili non negoziati su di un mercato regolamentato, normalmente negoziati sul mercato monetario, liquidi ed il cui valore può essere determinato con esattezza in qualunque momento, per i quali sono disponibili informazioni adeguate che permettono una valutazione dei rischi di credito legati all'investimento in tali strumenti finanziari, possono essere acquistati per il Fondo d'investimento se l'emissione o l'emittente di questo strumento è soggetto alle norme relative alla protezione degli investimenti e degli investitori ed inoltre
 - sono emessi o garantiti da un'amministrazione centrale, regionale o locale o dalla banca centrale di uno Stato membro, dalla Banca Centrale Europea, dall'Unione Europea o dalla Banca Europea per gli Investimenti, da un Paese terzo se questo è uno stato federale, uno stato membro di una federazione o di un organismo pubblico internazionale cui appartiene almeno uno Stato membro oppure
 - sono emessi da società i cui titoli sono negoziati su mercati regolamentati elencati al punto 1 – nuove emissioni escluse – oppure
 - sono emessi o garantiti da un istituto soggetto a vigilanza prudenziale in base a criteri stabiliti nel diritto comunitario, o sono emessi o garantiti da un istituto soggetto a norme prudenziali che a parere del Comitato di vigilanza del mercato finanziario sono altrettanto rigorose quanto quelle previste dal diritto comunitario e che rispetta queste disposizioni, oppure
 - siano emessi da altri emittenti appartenenti ad una categoria autorizzata dal Comitato di vigilanza del mercato finanziario, purché per gli investimenti in questi strumenti esistono norme valide ed equivalenti a protezione dell'investitore e purché gli emittenti

siano società con capitale e riserve pari ad almeno 10 mio. di euro e che presenti e pubblichi il proprio bilancio di fine anno ai sensi delle disposizioni della direttiva 78/660 CEE, oppure sia un soggetto di diritto che all'interno di uno o più gruppi di società comprendente società quotate in borsa sia responsabile del finanziamento del gruppo, oppure si tratti di un soggetto di diritto che debba finanziare veicoli di cartolarizzazione che usufruiscano di una linea di credito concessa da una banca; tale linea di credito deve essere garantita da un istituto di credito che a sua volta rispetta i criteri elencati nel comma 2, punto 3.

3. In totale è consentito investire fino al 10 per cento del patrimonio del Fondo in titoli e strumenti del mercato monetario che non adempiono ai presupposti di cui ai punti 1 e 2.

§ 17 Quote di fondi d'investimento

1. È consentito acquistare quote di fondi comuni d'investimento (=fondi comuni d'investimento e società di gestione di tipo aperto) che adempiono alle disposizioni della direttiva 85/611/CEE (OICVM), se questi a loro volta non investono per più del 10 per cento del patrimonio del fondo in quote di altri fondi comuni d'investimento.
2. Quote di fondi comuni d'investimento che non adempiono alla direttiva 85/611/CEE (OIC) e la cui finalità esclusiva è
 - investire in titoli e altri strumenti finanziari liquidi il denaro raccolto presso il pubblico per conto comune in base ai fondamenti di diversificazione del rischio e
 - le cui quote siano rimborsate o emesse dietro richiesta del proprietario delle quote a carico diretto o indiretto del patrimonio del Fondo comune d'investimento

possono in genere essere acquistate fino al 10 per cento del patrimonio del Fondo se

- a) questi a loro volta non investono per più del 10 per cento del patrimonio del Fondo in quote di altri fondi comuni d'investimento e
- b) questi sono stati autorizzati in base alle normative di legge che li sottopongono ad un controllo che a parere del Comitato di vigilanza del mercato finanziario è parificabile a quello esercitato dal diritto comunitario ed inoltre sussistono garanzie sufficienti per una collaborazione tra le autorità, e
- c) il livello di protezione del proprietario delle quote è parificabile a quello di proprietari di quote di fondi d'investimento che adempiono alle disposizioni della direttiva 85/611/CEE (fondi OICVM), ed in particolare alle norme relative alla custodia separata del patrimonio del fondo d'investimento, l'apertura di crediti, la concessione di crediti e le vendite allo scoperto di titoli e strumenti monetari sono parificabili alle richieste della direttiva 85/611/CEE, e
- d) le attività di negoziazione sono oggetto dei rendiconti annuali e semestrali che consentono la formazione di un giudizio sul patrimonio e gli oneri, gli utili e le transazioni nel periodo considerato dal rendiconto.

Per la valutazione della corrispondenza del livello di protezione dei titolari delle quote ai sensi della lettera c) si devono consultare i criteri definiti all'art. 3 del regolamento relativo alle informazioni e la definizione della corrispondenza (IG-FestV).

3. È consentito l'acquisto a favore del Fondo d'investimento anche di quote di fondi comuni d'investimento gestiti direttamente o indirettamente dalla stessa Società di gestione o amministrati da una società legata alla Società di gestione da un reparto amministrativo in comune o mediante controllo oppure partecipazione sostanziale diretta o indiretta.
4. Ai sensi del § 17 comma 1 in collegamento con il § 17 comma 2 del Regolamento, a favore del Fondo è consentito l'acquisto di quote di fondi d'investimento fino al 10% del patrimonio del Fondo.

§ 18 Depositi rimborsabili su richiesta o revocabili

È possibile acquisire a favore del Fondo d'investimento averi bancari in forma di depositi a vista o revocabili con una scadenza massima di 12 mesi. Non è obbligatorio detenere alcun deposito bancario minimo. L'importo dell'avere bancario è limitato al 25 per cento del patrimonio del Fondo d'investimento. Tuttavia, nel quadro di riorganizzazioni del portafoglio del Fondo o per diminuire l'influsso di possibili perdite di quotazione dei titoli, il Fondo d'investimento può esibire una quota superiore di averi bancari.

§ 19 Strumenti finanziari derivati

1. Per un fondo comune d'investimento è possibile acquistare strumenti finanziari derivati (derivatives), compresi strumenti finanziari a questi parificabili calcolati in contanti autorizzati presso uno dei mercati regolamentati elencati al § 16 se nel caso dei valori di base si tratta di strumenti ai sensi del § 15a oppure di indici finanziari, tassi d'interesse, corsi di cambio o valute nei quali il Fondo d'investimento è autorizzato ad investire conformemente ai suoi principi d'investimento (§ 15). Inclusi sono anche strumenti che hanno per oggetto il trasferimento del rischio di credito legato ai sopra nominati valori patrimoniali.
2. Il rischio totale legato agli strumenti derivati non può superare il valore netto totale del patrimonio del Fondo. Nel calcolo dell'esposizione vengono presi in considerazione il valore corrente delle attività sottostanti, il rischio d'insolvenza, le future fluttuazioni del mercato ed i termini di liquidazione delle posizioni.
3. Come parte della strategia d'investimento, il Fondo d'investimento può acquistare strumenti derivati all'interno dei limiti specifici d'investimento fissati nell'art. 20 comma 3 punti 5, 6, 7, 8a e 8d InvFG se il rischio totale dei valori di base non supera questi limiti d'investimento.

§ 19a Derivati OTC

1. È possibile acquistare a favore del Fondo d'investimento strumenti finanziari derivati non negoziati in borsa (derivati OTC) purché
 - a) l'attività sottostante consista in strumenti di cui al § 19 punto 1,
 - b) le controparti siano istituti soggetti a vigilanza prudenziale appartenenti alle categorie ammesse mediante ordinanza dal comitato di vigilanza del mercato finanziario,
 - c) i derivati OTC siano sottoposti ad una valutazione su base quotidiana affidabile e verificabile e possano essere in qualunque momento venduti, liquidati o pareggiati mediante una contronegoziazione ad un valore corrente adeguato su iniziativa del Fondo d'investimento, e
 - d) questi siano investiti nel rispetto dei limiti specifici d'investimento fissati all'art. 20 comma 3 punti 5, 6, 7, 8a e 8d InvFG ed il rischio totale dell'attività sottostante non superi questi limiti d'investimento.
2. Nelle negoziazioni di un fondo comune con strumenti finanziari derivati OTC, l'esposizione verso la controparte non deve superare la seguente proporzione:
 - a) se la controparte è un ente creditizio, il 10 per cento del patrimonio del Fondo d'investimento,
 - b) 5 per cento del patrimonio del fondo nei restanti casi.

§ 19b Value at Risk

Non applicabile.

§ 20 Apertura di crediti

La Società di gestione può aprire per conto del Fondo d'investimento, crediti a breve termine per un importo fino al 10 per cento del patrimonio del Fondo.

§ 21 Pronti contro termine

La Società di gestione è autorizzata ad acquistare a favore del Fondo d'investimento, per conto di questo ed entro i limiti d'investimento della Legge sui fondi comuni d'investimento, titoli con l'impegno del venditore a riscattare tali titoli in un determinato momento e ad un prezzo convenuto precedentemente.

§ 22 Prestito di titoli

Nel rispetto della Legge sui fondi comuni d'investimento, la Società di gestione è autorizzata a trasferire di proprietà a terzi per un periodo di tempo definito e nell'ambito di un sistema riconosciuto di prestito di titoli valori mobiliari, titoli per un volume non eccedente il 30 per cento del patrimonio del Fondo a condizione che i terzi si impegnino a restituire i titoli oggetto della transazione allo scadere del periodo di prestito definito in precedenza.

§ 23 Modalità d'emissione e di rimborso

Il calcolo del valore della quota avviene in euro come da § 6.

L'importo della commissione di vendita a copertura dei costi d'emissione sostenuti dalla Società può arrivare fino all'5 per cento.

Il prezzo di rimborso risulta dal valore della quota.

In linea di principio l'emissione delle quote non è limitata. La Società di gestione si riserva, tuttavia, la facoltà di interrompere temporaneamente o in maniera definitiva l'emissione di quote.

§ 24 Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario del Fondo è compreso nel periodo intercorrente tra il 1 giugno ed il 31 maggio dell'anno solare successivo.

§ 25 Commissioni di gestione, rimborso delle spese

Per le sue attività di gestione, la Società di gestione riceve una remunerazione annuale:

- fino ad un importo del 1,00 per cento del valore patrimoniale del Fondo per la categoria di certificati della "Tanche I" o rispettivamente
- fino ad un importo del 2,00 per cento del valore patrimoniale del Fondo per la categoria di certificati della "Tanche R",

calcolato per quote sulla base dei valori a fine mese.

La Società di gestione ha inoltre diritto al rimborso di tutte le spese derivanti dall'attività di gestione, quali quelle per le commissioni per la banca depositaria, costi di transazione, pubblicazioni obbligatorie, spese di deposito, spese di verifica, consulenza e di liquidazione.

§ 26 Destinazione degli utili in caso di certificati di partecipazione con distribuzione dei proventi

Una volta avvenuta la copertura dei costi, i proventi conseguiti nel corso dell'esercizio finanziario devono essere distribuiti ai titolari di certificati di partecipazione con distribuzione dei proventi a partire dal 16 agosto dell'esercizio finanziario successivo, eventualmente dietro ritiro di una cedola di dividendo; per intero, se si tratta di interessi e dividendi; a discrezione della Società di gestione, se si tratta di profitti derivanti dalla vendita di valori patrimoniali del Fondo d'investimento compresi i diritti d'acquisizione. Il rimanente viene riportato al nuovo esercizio. Proventi derivanti da diritti di partecipazione a "fondi" con rappresentante fiscale nazionale si considerano incassati con la pubblicazione del certificato di reddito.

È ammissibile attingere alla sostanza del Fondo per effettuare una distribuzione. Il patrimonio del Fondo non dovrà in alcun caso scendere al di sotto del valore di 1.150.000,- euro a causa di una distribuzione.

Dal 16 agosto, deve essere corrisposto un importo determinato ai sensi dell'art. 13 comma 3 della Legge sui fondi comuni d'investimento, e che dovrà essere utilizzato per la copertura di un obbligo di pagamento dell'imposta sul reddito da capitale per la parte di reddito assimilabile a proventi distribuiti.

§ 27 Destinazione degli utili in caso di certificati di partecipazione in fondi ad accumulazione con trattenuta dell'imposta sui redditi da capitale (KESt) (ad accumulazione)

Una volta avvenuta la copertura dei costi, i proventi conseguiti nel corso dell'esercizio finanziario non sono distribuiti. Dal 16 agosto, in caso di certificati di partecipazione a fondi ad accumulazione, deve essere corrisposto un importo determinato ai sensi dell'art. 13 comma 3 della Legge sui fondi comuni d'investimento, e che dovrà essere utilizzato per la copertura di un obbligo di pagamento dell'imposta sul reddito da capitale per la parte di reddito assimilabile a proventi distribuiti.

§ 27a Destinazione degli utili in caso di certificati di partecipazione in fondi ad accumulazione senza trattenuta dell'imposta sui redditi da capitale (KESt) (tranche estera ad accumulazione totale, si veda § 14 comma 3)

Una volta avvenuta la copertura dei costi, i proventi conseguiti nel corso dell'esercizio finanziario non sono distribuiti. Non viene effettuato alcun pagamento ai sensi dell'art. 13 comma 3 dell'InvFG (legge che regola i fondi comuni d'investimento). Dietro presentazione dei relativi certificati, la Società di gestione si accerta presso gli uffici depositari che i certificati di partecipazione siano detenuti al momento del pagamento solo da titolari di quote non soggetti alle leggi nazionali sulle imposte sul reddito di persone fisiche o giuridiche o per i quali vi siano i presupposti per un'esenzione ai sensi dell'art. 94 della Legge sulle imposte dei redditi.

§ 28 Liquidazione

La banca depositaria riceve una remunerazione pari allo 0,5 percento del patrimonio del Fondo derivante dall'utile di liquidazione netto.

Appendice al §16

Elenco delle borse con negoziazione ufficiale e dei mercati regolamentati

1. Borse con negoziazione ufficiale e mercati regolamentati negli Stati membri della Comunità Europea:

In base all'articolo 16 della direttiva 93/22/CEE (direttiva sui servizi d'investimento nel settore dei valori mobiliari), ogni Stato membro deve condurre un elenco aggiornato dei mercati da lui autorizzati. Questo elenco deve essere trasmesso agli altri Stati membri ed alla Commissione.

In base alla stessa disposizione, la Commissione è obbligata a pubblicare una volta all'anno un elenco dei mercati regolamentati a lei comunicati.

A causa delle limitazioni d'accesso e della specializzazione dei segmenti commerciali, l'elenco dei "mercati regolamentati" è sottoposto a variazioni maggiori. Per questo motivo, accanto alla pubblicazione annuale di un elenco nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, la Commissione renderà accessibile una versione aggiornata sul suo sito Internet ufficiale.

1.1. È possibile trovare l'elenco dei mercati regolamentati attualmente valido all'indirizzo Internet

http://www.fma.gv.at/cms/site/attachments/2/0/2/CH0230/CMS1140105592256/geregelte_maerkte_2008.pdf

alla voce "Elenco dei mercati regolamentati (pdf)".

1.2. Le seguenti borse vanno inserite nell'"Elenco dei mercati regolamentati":

1.2.1. LUSSEMBURGO Euro MTF Luxemburg

1.3. Mercati riconosciuti nell'AEE, ai sensi dell'art. 20 Comma 3 Z1 lit, b InvFG:

Mercati nell'AEE classificati dalle relative autorità di controllo come mercati riconosciuti.

2. Borse in paesi europei non appartenenti alla Comunità Europea

- | | | |
|------|----------------------|--|
| 2.1. | BOSNIA ED ERZEGOVINA | Sarajevo, Banja Luka |
| 2.2. | CROAZIA | Zagreb Stock Exchange |
| 2.3. | SVIZZERA | SWX Swiss-Exchange |
| 2.4. | SERBIA E MONTENEGRO | Belgrado |
| 2.5. | TURCHIA | Istanbul (stock market in questione solo il "National Market") |
| 2.6. | RUSSIA | Mosca (RTS Stock Exchange) |

3. Borse in paesi extraeuropei

- | | | |
|-------|---------------|---|
| 3.1. | AUSTRALIA | Sydney, Hobart, Melbourne, Perth |
| 3.2. | ARGENTINA | Buenos Aires |
| 3.3. | BRASILE | Rio de Janeiro, San Paolo |
| 3.4. | CILE | Santiago |
| 3.5. | CINA | Shanghai Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange |
| 3.6. | HONG KONG | Hongkong Stock Exchange |
| 3.7. | INDIA | Bombay |
| 3.8. | INDONESIA | Giacarta |
| 3.9. | ISRAELE | Tel Aviv |
| 3.10. | GIAPPONE | Tokyo, Osaka, Nagoya, Kyoto, Fukuoka, Niigata, Sapporo, Hiroshima |
| 3.11. | CANADA | Toronto, Vancouver, Montreal |
| 3.12. | COREA | Korea Exchange (Seoul, Busan) |
| 3.13. | MALESIA | Kuala Lumpur |
| 3.14. | MESSICO | Città del Messico |
| 3.15. | NUOVA ZELANDA | Wellington, Christchurch/Invercargill, Auckland |
| 3.16. | FILIPPINE | Manila |
| 3.17. | SINGAPORE | Singapur Stock Exchange |
| 3.18. | SUDAFRICA | Johannesburg |
| 3.19. | TAIWAN | Taipei |
| 3.20. | TAILANDIA | Bangkok |

1 Il link può venire modificato da parte del comitato di vigilanza del mercato finanziario austriaco (FMA). Il link attuale è riportato sul sito della FMA: www.fma.gv.at, offerenti, „Informazioni sugli offerenti presso il mercato finanziario austriaco“, Borsa, Indice, Downloads, Elenco dei mercati regolamentati (Anbieter, „Informationen zu Anbietern am österreichischen Finanzmarkt“, Börse, Übersicht, Downloads, Verzeichnis der Regierten Märkte.)

3.21.	USA	New York, American Stock Exchange (AMEX), New York Stock Exchange (NYSE), Los Angeles/Pacific Stock Exchange, San Francisco/Pacific Stock Exchange, Philadelphia, Chicago, Boston, Cincinnati
3.22.	VENEZUELA	Caracas
3.23.	EMIRATI ARABI UNITI	Abu Dhabi Securities Exchange (ADX)
4. Mercati regolamentati in paesi non appartenenti alla Comunità Europea		
4.1.	GIAPPONE	Over the Counter Market
4.2.	CANADA	Over the Counter Market
4.3.	COREA	Over the Counter Market
4.4.	SVIZZERA	SWX-Swiss Exchange, BX Berne eXchange; Over the Counter Market dei membri della International Securities Market Association (ISMA), Zurigo
4.5.	USA	Over the Counter Market del sistema NASDAQ, Over the Counter Market (markets organised by NASD such as Over-the-Counter Equity Market, Municipal Bond Market, Government Securities Market, Corporate Bonds and Public Direct Participation Programs) Over-the-Counter-Market for Agency Mortgage-Backed Securities
5. Borse con mercati di futures e opzioni		
5.1.	ARGENTINA	Bolsa de Comercio de Buenos Aires
5.2.	AUSTRALIA	Australian Options Market, Australian Securities Exchange (ASX)
5.3.	BRASILE	Bolsa Brasileira de Futuros, Bolsa de Mercadorias & Futuros, Rio de Janeiro Stock Exchange, Sao Paulo Stock Exchange
5.4.	HONG KONG	Hong Kong Futures Exchange Ltd.
5.5.	GIAPPONE Stock Exchange	Osaka Securities Exchange, Tokyo International Financial Futures Exchange, Tokyo
5.6.	CANADA	Montreal Exchange, Toronto Futures Exchange
5.7.	COREA	Korea Exchange (KRX)
5.8.	MESSICO	Mercado Mexicano de Derivados
5.9.	NUOVA ZELANDA	New Zealand Futures & Options Exchange
5.10.	FILIPPINE	Manila International Futures Exchange
5.11.	SINGAPORE	Singapore International Monetary Exchange
5.12.	SLOVACCHIA	RM System Slovakia
5.13.	SUDAFRICA	Johannesburg Stock Exchange (JSE) South African Futures Exchange (SAFEX)
5.14.	SVIZZERA	EUREX
5.15.	TURCHIA	TurkDEX
5.16.	USA	American Stock Exchange, Chicago Board Options Exchange, Chicago Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, Comex, FINEX, Mid America Commodity Exchange, New York Futures Exchange, Pacific Stock Exchange, Philadelphia Stock Exchange, New York Stock Exchange, Boston Options Exchange (BOX)

2) Modifiche del prospetto informativo

Data di modifica	Tipo di modifica
13/02/2004	Adeguamento all'emendamento 2004 della Legge sui fondi d'investimento (InvFG)
01/04/2004	Modifica del Regolamento del Fondo
30/03/2005	Modifica al Prospetto semplificato e all'appendice
24/08/2005	Modifica del Regolamento del Fondo
30/09/2005	Modifica a parte IV, Prospetto semplificato e appendice
30/11/2005	Modifica al Prospetto semplificato e all'appendice
31/03/2006	Modifica alle parti II, IV e all'appendice
30/03/2007	Modifica alle parti I, II, IV e all'appendice
04/01/2008	Modifica del Regolamento del Fondo, alle parti I, II e all'appendice
31/03/2008	Modifica alle parti I, II, IV e all'appendice
18/07/2008	Modifica alla parte II, modifica allegato Paesi, rimozione del Prospetto informativo semplificato (diventa un documento indipendente)
01/04/2009	Adattamento al formulario nuovo ed aggiornamento dell'appendice (paesi)
22/12/2009	Modifica del Regolamento del Fondo, alla parte II ed aggiornamento dell'appendice
03/05/2010	Modifica del Regolamento del Fondo (integrazione Trance per spese), alla parte II e all'appendice
30/06/2010	Parte II (apertura di crediti, giorno di chiusura), integrazione dell'appendice "Paesi Bassi" ed aggiornamento dell'appendice
09/09/2010	Appendice paese (Ungheria, Slovenia, Rep. Ceca) ed appendice

3) Collegio sindacale

Dir. Dr. Gerhard GRUND, Presidente, Dir. Anton TROJER, Vicepresidente, GDir.Stv. Dr. Rudolf KÖNIGHOFER, Vicepresidente, VDir. Mag. Georg MESSNER, Prok. Mag. Regina REITTER, Dir. Mag. Johann SCHINWALD, VDir. Mag. Michaela KEPLINGER-MITTERLEHNER, Dir. Mag. Gobert STERNBACH, VDir. Dkfm. Arndt HALLMANN, Mag. Manfred BAYER, MMag. Stefan GRÜNWALD, Martin HAGER, Sylvia KUBICEK, Prok. Mag. Friedrich SCHILLER

4) Collocatori

Raiffeisenlandesbank Niederösterreich - Wien AG, Vienna

Raiffeisenlandesbank Burgenland und Revisionsverband reg.Gen.m.b.H., Eisenstadt

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG, Linz

Raiffeisenverband Salzburg reg. Gen.m.b.H., Salzburg

Raiffeisen-Landesbank Tirol AG, Innsbruck

Raiffeisenlandesbank Vorarlberg Waren- und Revisionsverband, reg. Gen.m.b.H., Bregenz

Raiffeisenlandesbank Kärnten – Rechenzentrum und Revisionsverband, reg. Gen.m.b.H., Klagenfurt

Raiffeisenlandesbank Steiermark AG, Graz

Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, Vienna

Kathrein & Co Privatgeschäftsbank Aktiengesellschaft, Vienna

5) Indicazione dei fondi comuni d'investimento gestiti dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H (data di chiusura: 11/08/2010)

Raiffeisen-Österreich-Aktien, Raiffeisen-Global-Aktien, Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent, Raiffeisen-Osteuropa-Rent, Raiffeisen-EuroPlus-Rent, Raiffeisen Europa-Aktien, Raiffeisen-§14-Rent, Raiffeisen-Euro-Rent, Raiffeisen-Österreich-Rent_{Fonds}, Raiffeisen-Global-Mix, Raiffeisen-Global-Rent, Raiffeisen-Osteuropa-Aktien, Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent, Raiffeisenfonds Sicherheit, Raiffeisenfonds Ertrag, Raiffeisenfonds Wachstum, Raiffeisen-§14 Mix, Raiffeisen-§14-MixLight, Raiffeisen-Europa-HighYield, Raiffeisen-Active-Aktien, Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien, Raiffeisen-HealthCare-Aktien, Raiffeisen-Energie-Aktien, Raiffeisen-Technologie-Aktien, Raiffeisen-US-Aktien, Raiffeisen-Pazifik-Aktien, Raiffeisen-OK-Rent, Raiffeisen-Europa-SmallCap, Raiffeisen-Eurasien-Aktien, Raiffeisen-Ethik-Aktien, Kathrein SF12, Kathrein SF13, Kathrein SF14, Kathrein SF15, Kathrein SF19, Kathrein SF23, Kathrein SF26, Kathrein SF27, Kathrein SF29, Q.I.K. SF30, Kathrein SF31, Kathrein Q.I.K. 100, Kathrein Q.I.K. 25, Kathrein Q.I.K. 50, Kathrein Q.I.K. 70, Kathrein Euro Bond, Kathrein Corporate Bond, Kathrein Global Bond, Kathrein European Equity, Kathrein US-Equity, Kathrein SF21, Pension Equity F1, Pension Income D1, Raiffeisen 301 – Euro Gov. Bonds, Raiffeisen 303 – Non-Euro Bonds, Raiffeisen 304 – Euro Corporates, Raiffeisen 305 – Non-Euro Equities, Raiffeisen 308 – Euro Equities, Raiffeisen 311 – Euro MM Plus, Raiffeisen 313 – Euro Trend Follower, Raiffeisen 314 – Euro Inflation Linked, Raiffeisen 316 – Hedge FoF Balanced, Raiffeisen 317 – Absolute Return 1, UNIQA Structured Credit Fund, R 32-Fonds, APK Renten, R 5-Fonds, R 6-Fonds, R 8-Fonds, R 9-Fonds, R 15-Fonds, R 16-Fonds, R 18-Fonds, R 19-Fonds, R 24-Fonds, R 42-Fonds, R 45-Fonds, R 46-Fonds, R 51-Fonds, R 53-Fonds, R 55-Fonds, R 77-Fonds, R 81-Fonds, R 85-Fonds, R 86-Fonds, R 87-Fonds, R 88-Fonds, UNIQA High Yield Funds, R 98-Fonds, R 99-Fonds, R 105-Fonds, R 106-Fonds, R 107-Fonds, R 112-Fonds, R 119-Fonds, R 126-Fonds, R 130-Fonds, R 135-Fonds, R 138-Fonds, R 139-Fonds, R 140-Fonds, R 142-Fonds, R 143-Fonds, R 146-Fonds, R 157-Fonds, R 190-Fonds, R 194-Fonds, R 435-Fonds, R 474-Fonds, R 770-Fonds, , R 888-Fonds, R 32000-Fonds, R 32033-Fonds, R 32195-Fonds, R 32322-Fonds, R 32415-Fonds, R 32585-Fonds, R 32904-Fonds, R 32937-Fonds, ORS DUO, WSTW II-Fonds, RPIE Fonds, RPIW-Fonds, Prosperity Fonds progressiv, Raiffeisen-Euro-Corporates, Dachfonds Südtirol, VorsorgeInvest-Fonds, Global Protected, Raiffeisen-Ceský dluhopisový fond, Raiffeisen-Pensionsfonds-Österreich 2003, Raiffeisen-Dynamic-Bonds, Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent, Raiffeisen-EU-Spezial-Rent, Raiffeisen-Pensionsfonds-Österreich 2004, Absolute Plus Global Alternative II Fund, R-VIP 12, Kathrein Risk Optimizer, Kathrein Max Return, Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds, Raiffeisen-Hedge-Dachfonds, Pension-Income C1, ZKV-Index, DURA11_1, DURA11_2, Raiffeisen-Pensionsfonds-Österreich 2005, R-2012 Spezial, R 158-Fonds, R 321 – Hedge

FoF Dynamic, WALSER Euro Cash AT, Kathrein SF35, DURA7_1, Raiffeisen-Osteuropa-Garantiefonds, Raiffeisen Short Term Strategy_{Fonds}, Raiffeisen Short Term Strategy Plus_{Fonds}, Raiffeisen-TopDividende-Aktien_{Fonds}, R 37000-Fonds, R2 Eurocash Plus, R2 Eurobond 1-3, R2 Eurobond 3-5, R2 Eurobond All, R2 Euro Corporates, R 32951-Fonds, OP Bond EURO hedged, R 164-Fonds, Kathrein SF50, CEE Fixed Income Fund, Raiffeisen-Eurasien-Garantiefonds, R 32250-Fonds, Raiffeisen-Pensionsfonds-Österreich 2006, R 168-Fonds, Raiffeisen-A.R.-Global Balanced, R 169-Fonds, Prosperity Special Opportunities, Pension Equity D 2, WALSER Valor AT, R 32001-Fonds, R 170-Fonds, R 171-Fonds, R 172-Fonds, R 180-Fonds, UNIQA Emerging Markets Debt Fund, UNIQA Eastern European Debt Fund, Kathrein SF37, UNIQA Global ABS, R2 Total Return Portfolio, R2 Private Portfolio, R 322 - Euro Alpha Duration, R-VIP 35, R-VIP 35 Spezial, R-VIP 75, R-VIP 75 Spezial, R-VIP 100, R-VIP 24, R-VIP 10, R-VIP 10 Spezial, R-VIP Classic Aktien, Raiffeisen-Energie-Garantiefonds, R 174-Fonds, Raiffeisen-Global-Fundamental-Aktien, Kathrein Q.I.K. 15 (USD), Raiffeisen-Stabilitätsfonds, MVK B.E.S.T. – MVK Bond Ethic Steady Tendency, R 178-Fonds, R 179-Fonds, Raiffeisen-TopSelection-Garantiefonds, VBV RCM Euro Bond, Raiffeisen-Pensionsfonds-Österreich 2007, R 183-Fonds, Kathrein SF39, R 184-Fonds, Tirol Duration Fonds 5, DURA3_1, Raiffeisen 327 – Fixed Income Absolute Return, R 185-Fonds, Raiffeisen-HealthCare-Garantiefonds, Kathrein SF40, Kathrein Geldmarkt +, R 435-Fonds, Kathrein SF42, R 188-Fonds, UNIQA Portfolio, UNIQA World Selection, Raiffeisen 328 – Hedge FoF Balanced II, R 187-Fonds, Raiffeisen 902 – Treasury Zero II, Raiffeisen-Wachstumsländer-Garantiefonds, Raiffeisenfonds-Anleihen, Raiffeisen-Ceský balancovaný fond, Raiffeisen-Ceský akciový fond, Raiffeisen-Ceský fond konzervativních investic, Pension Equity Global 1, R 189-Fonds, Raiffeisen-Pensionsfonds-Österreich 2008, Raiffeisen 336 – GTAA Overlay, Raiffeisen 337 – Strategic Allocation Master A.R. I, Raiffeisen 338 – Strategic Allocation Master A.R. II, Kathrein SF43, Kathrein SF45, N 192 Ostarrichi Fonds, Raiffeisen-Russland-Aktien, Raiffeisen 904 – Treasury Alpha, Raiffeisen-Fondsernte-Garantie 2008, Raiffeisen-Europa-Garantiefonds 08, Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien, DASAA 8010, EURAN 8051, GLAN 8041, R 193-Fonds, Raiffeisen 307 – Short Term Investments, Raiffeisen 332 – Hedge FoF Diversified, Raiffeisen 323 – Euro VA Trend Follower, Raiffeisen 315, Raiffeisen 312, R 197-Fonds, Raiffeisen 311, R 311 A, R 198-Fonds, Raiffeisen-Eurasien-Garantiefonds 08, Kathrein US-Dollar Bond, DURA3_2, R 192-Fonds, R2 Euro Credit, Vorsorge Renten Portfolio 1, R 203-Fonds, R 205-Fonds, R 32005-Fonds, R 204-Fonds, Vorsorge HTM Portfolio 1, R 208-Fonds, Kathrein SF46, R 201-Fonds, R 202-Fonds, Kathrein SF76, R-Credit-Laufzeitenfonds-2013, Raiffeisen 343 – Euro Credit 2013, Kathrein SF51, FlexProtection Active Fund, FlexProtection Secure 1, FlexProtection Secure 2, FlexProtection Secure 3, FlexProtection Secure 4, FlexProtection Secure 5, FlexProtection Secure 6, R 210-Fonds, R 211-Fonds, R 212-Fonds, R 313-Fonds, R 214-Fonds, R 215-Fonds, R 216-Fonds, R 217-Fonds, R 218-Fonds, R 219-Fonds, R 220-Fonds, R 221-Fonds, SF140, R 222-Fonds, R 223-Fonds, Raiffeisen-Euro-Anleihen 2014, Kathrein Euro Inflation Linked Bond, R 224-Fonds, R 1-Fonds, SF108, SF109, LD Fonds, Raiffeisen 346 –Euro Credit 2015, Raiffeisen-Eurasien-Garantiefonds 09, R 771-Fonds, R 233-Fonds, Raiffeisen 339 – Systematic Directional Trading, BTV 3, C 20, Kathrein Opportunity Protect 2012, R 225-Fonds, R 226-Fonds, R-VIP 50, R 227-Fonds, R 228-Fonds, Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds, R 229-Fonds, R 230-Fonds, R 241-Fonds, R 242-Fonds, R 244-Fonds, Merkur Eurobond Opportunities, R 250-Fonds, Raiffeisen 372 – GTAA Plus, Kathrein Duration Flex Euro Government Bond, FlexProtection Secure 7, UNIQA European High Grade Bond, Kathrein Dynamic Asset Allocation Fund, Kathrein SF53, Raiffeisen 334 – Total Return 1, Kathrein Euro Core Government Bond

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI PER GLI INVESTITORI NELLA REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA

La collocazione di quote del Raiffeisen Azionario Mercati Emergenti

Codici dei titoli in Germania:

quote a distribuzione (per ordinazione di pezzi): 661702,

quote a distribuzione (per ordinazione di importi): A0B7X6

quote ad accumulazione parziale (per ordinazione di pezzi): A0D98B,

quote ad accumulazione parziale (per ordinazione di importi): A0H1BM

quote ad accumulazione totale (per ordinazione di pezzi): A0H1BN

Nella Repubblica Federale Tedesca è stata segnalata all'Ente federale per la vigilanza dei servizi finanziari, Bonn, come previsto dall'art. 132 della Legge sui fondi d'investimento.

Sede di pagamento e distribuzione di informazioni in Germania

DZ Bank AG, Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank

D-60265 Francoforte sul Meno, Am Platz der Republik

Presso la sede di pagamento e di distribuzione di informazioni tedesca è possibile presentare le domande di rimborso per le quote del Raiffeisen Azionario Mercati Emergenti e gli importi del rimborso, gli eventuali dividendi ed altri pagamenti da parte della sede di pagamento e di distribuzione di informazioni tedesca possono essere corrisposti ai proprietari delle quote dietro loro richiesta, in contanti e nella valuta del Paese.

Inoltre presso la sede di pagamento e di distribuzione di informazioni tedesca è possibile, prima e dopo la conclusione del contratto, ottenere gratuitamente tutte le informazioni necessarie per l'investitore:

- i regolamenti del Fondo
- il prospetto informativo completo (dettagliato) e quello semplificato
- le relazioni annuali e semestrali nonché
- i prezzi d'emissione e di rimborso

Inoltre in aggiunta alla documentazione di cui sopra, presso la sede di pagamento e di distribuzione di informazioni tedesca è visionabile l'accordo relativo alle sedi di pagamento e di collocamento stipulato tra la Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., Vienna, e la DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, D-60265 Francoforte sul Meno.

Pubblicazioni

I prezzi d'emissione e di rimborso delle quote e le restanti informazioni ai titolari delle quote sono pubblicati nel "Financial Times Deutschland".

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI PER GLI INVESTITORI NEL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN

La distribuzione di quote del fondo Raiffeisen Azionario Mercati Emergenti nel Principato del Liechtenstein è segnalata ai sensi della Legge sulle società di gestione (IUG) ed è approvata dal Comitato di vigilanza del mercato finanziario del Liechtenstein.

Sede di pagamento nel Principato del Liechtenstein:

Raiffeisen Bank (Liechtenstein) AG
Austrasse 51
FL-9490 Vaduz

Inoltre presso la sede di pagamento è possibile ottenere gratuitamente e in lingua tedesca tutte le informazioni sul Raiffeisen Azionario Mercati Emergenti necessarie all'investitore, come ad es.:

- i regolamenti del Fondo
- i prospetti informativi
- le relazioni annuali e semestrali
- i Prezzi d'emissione e di rimborso (NAV)

Pubblicazioni:

I prezzi d'emissione e di rimborso (NAV) vengono pubblicati almeno due volte al mese sul quotidiano „Liechtensteiner Vaterland“. Sullo stesso quotidiano vengono, inoltre, pubblicate le modifiche ai prospetti informativi e ai regolamenti del Fondo.

Luogo d'adempimento e foro competente è Vaduz.

**Supplemento al prospetto informativo
per il fondo Raiffeisen Azionario Mercati Emergenti
per investitori nella Repubblica d'Ungheria**

I certificati di partecipazione sono titoli al portatore. Le quote di partecipazione sono emesse in forma di certificati cumulativi (art. 24 della Legge austriaca sui depositi, Gazzetta Ufficiale austriaca n. 424/1969). Non avviene alcuna emissione di certificati singoli a causa dell'emissione dei certificati di partecipazione come certificati cumulativi.

In conformità al contratto tra Raiffeisen Bank Részvénytársaság oppure di un'altra sede di distribuzione ("sede di distribuzione") ed il cliente, la sede di pagamento riveste la posizione di depositario (nell'ambito dell'affare su commissione tra queste Parti). La sede di distribuzione custodisce i certificati di partecipazione dei suoi clienti tramite un deposito presso la banca depositaria (Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft) e nei confronti di questa ha la funzione di autorizzato a disporre per questo deposito. Ciò ha per conseguenza che i clienti non sono conosciuti dalla banca depositaria anche se sono proprietari di quote.

La segnalazione presso le autorità ungheresi di controllo del mercato finanziario relativa alla vendita dei certificati di partecipazione nella Repubblica di Ungheria è stata effettuata ai sensi dell'art. 288 (1) della Legge CXX del 2001 sul mercato dei capitali.

Tipo e luogo delle informazioni per gli investitori ungheresi e informazioni sul rischio d'investimento:

le seguenti informazioni sono a disposizione degli investitori nelle filiali della sede di distribuzione in qualità di sedi ufficiali nelle quali è possibile l'emissione ed il rimborso dei certificati di partecipazione per investitori ungheresi:

- regolamenti del Fondo;
- prospetto informativo e prospetto semplificato;
- relazione di gestione e relazione semestrale, relazioni ordinarie e straordinarie (se disponibili);
- prezzi d'emissione e di rimborso (valore calcolato dei certificati di partecipazione) e
- altra documentazione di vendita e informativa.

Informazioni ordinarie e straordinarie per gli investitori ungheresi:

Le informazioni per gli investitori ungheresi sono a disposizione al seguente sito: www.rcm-international.com/hu. Il valore calcolato viene aggiornato quotidianamente, la pubblicazione della relazione semestrale avviene ogni sei mesi e quella della relazione annuale ogni 12 mesi.

Sedi di distribuzione in Ungheria:

1. Raiffeisen Bank Zrt. (1054 Budapest Akadémia u. 6.)
per l'elenco delle filiali vedasi al: www.raiffeisen.hu
2. Erste Befektetési Zrt. Europe Tower (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.)
Per l'elenco delle filiali vedasi al www.erstebroker.hu/hu/erste_private_banking.html
oppure per la distribuzione al www.hozamplaza.hu

Tipo d'emissione:

pubblica

Obblighi fiscali e di pagamento legati ai certificati di partecipazione:

In dipendenza dalla sede, dall'indirizzo, dal soggiorno, dalla nazionalità e da altre circostanze rilevanti per l'investitore, i redditi degli investitori ungheresi derivanti dal Fondo possono essere tassati in Ungheria o in altri Paesi.

Per quanto riguarda le imposte ungheresi che vengono applicate sui redditi derivanti dal Fondo, facciamo riferimento all'art. 65 della Legge n. CXVII del 1995 sull'imposta dei redditi dei privati, all'art. 7 della Legge n. LXXXI del 1996 sull'imposta sulle persone giuridiche e sui dividendi nonché alle direttive n. 2002/80 e 2004/96 dell'autorità fiscale ungherese, con l'avvertenza agli investitori di rivolgersi ad un avvocato o ad un consulente fiscale registrato in Ungheria per una consulenza riguardante le imposte per loro rilevanti.

Diritto normativo:

Per la fondazione e la gestione del fondo d'investimento presentato nel presente prospetto ovvero per l'emissione di certificati di partecipazione al Fondo si considerano normative le disposizioni del diritto materiale austriaco. Per la distribuzione in Ungheria dei certificati di partecipazione al Fondo si considerano normative le disposizioni della Legge n. CXX del 2001 sul mercato dei capitali, in particolare quelle di cui all'art. 288.

**ALLEGATO AL PROSPETTO INFORMATIVO
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI PER GLI INVESTITORI IN ROMANIA**

La segnalazione relativa alla vendita al pubblico in Romania del Fondo Raiffeisen Azionario Mercati Emergenti gestito dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH è stata effettuata in osservanza dei regolamenti romeni presso le autorità romene di controllo del mercato finanziario.

Le informazioni necessarie agli investitori relativi alla vendita di certificati di partecipazione in Romania e le relative procedure del commercio con certificati di partecipazione possono essere richiesti nella sede di pagamento in Romania.

La sede di pagamento per le quote del Fondo in Romania è la Raiffeisen Bank S.A. con l'indirizzo: Charles de Gaulle Square 15, 1° Quartiere, Bucarest; telefono +40 21 306 1000, fax +40 21 230 0700, eMail centrala@rzb.ro, www.raiffeisen.ro.

Le sedi di pagamento o di distribuzione sono le filiali della sede di distribuzione, i relativi indirizzi si trovano sul seguente sito internet: http://www.raiffeisenfonduri.ro/lista_unitati.html.

Gli investitori ricevono presso le sedi di pagamento o di distribuzione i seguenti documenti:

1. Il Prospetto Informativo (compreso regolamenti del Fondo);
2. Le relazioni annuali e semestrali;
3. I prezzi d'emissione e di rimborso (valore calcolato dei certificati di partecipazione);
4. Altra documentazione di vendita e informativa, se disponibile.

La pubblicazione del valore calcolato dei certificati di partecipazione avviene sulla base quotidiana nel giornale romeno "Bursa" ed è anche disponibile nel sito internet della sede di distribuzione e presso le sedi di pagamento e distribuzione.

APPENDICE AL PROSPETTO INFORMATIVO PER INVESTITORI NELLA REPUBBLICA SLOVENA

Società di gestione: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. (Raiffeisen KAG), Schwarzenbergplatz 3, 1010 Vienna, iscritta nel registro delle Imprese presso il Tribunale di Vienna, al numero di registro FN 83517w.

Nome del Fondo comune d'investimento: Raiffeisen Azionario Mercati Emergenti

Codici ISIN: AT0000796404 (A), AT0000796412 (T), AT0000796438 (Fondo risparmio T), AT0000497268 (VT), AT0000796420 (Fondo risparmio A)

Nome e indirizzo delle sedi di pagamento e di vendita nella Repubblica Slovena, presso le quali è possibile effettuare pagamenti, riscuotere il prezzo di rimborso delle quote e presso le quali sono disbrigati i restanti pagamenti ai proprietari delle quote del Fondo d'investimento ("paying agent").

SEDE:

RAIFFEISEN BANKA d.d.
Zagrebška cesta 76,
2000 Maribor
Tel.: 02 229 31 00
Fax: 02 252 47 72

RAIFFEISEN NALOŽBENI CENTER
Zagrebška cesta 76,
2000 Maribor
Tel.: 02 229 32 96
Fax: 02 252 55 18

Poslovalnica Celje (Filiale Celje)
Prešernova ulica 23,
3000 Celje
Tel.: 03 425 88 68
Fax: 03 425 88 71

Poslovalnica Celje II (Filiale Celje II)
Kidričeva ulica 24,
3000 Celje
Tel.: 03 425 86 57
Fax: 03 425 86 59

Poslovalnica Koper (Filiale Koper)
Cesta Zore Perello Godina 2,
6000 Koper
Tel.: 05 662 16 80
Fax: 05 662 16 87

Poslovalnica Kranj (Filiale Kranj)
Zoisova ulica 3,
4000 Kranj
Tel: 04 280 70 12
Fax: 04 280 70 25

Poslovalnica Ljubljana I
(Filiale Ljubljana I)
Pogačarjev trg 2,
1000 Ljubljana
Tel.: 01 234 98 12
Fax: 01 234 98 19

Poslovalnica Ljubljana II
(Filiale Ljubljana II)
Linhartova cesta 9,
1000 Ljubljana
Tel.: 01 230 13 07
Fax: 01 433 94 62

Finančni center Tivoli
Tivolska cesta 30,
1000 Ljubljana
Tel.: 01 47 57 860
Fax: 01 47 57 840

Poslovalnica Maribor (Filiale Maribor)
Slomškov trg 18,
2000 Maribor
Tel.: 02 229 31 00
Fax: 02 252 35 02

Poslovalnica Maribor II (Filiale Maribor II)
Na poljanah 18
2000 Maribor
Tel.: 02 421 28 83
Fax: 02 421 28 85

Poslovalnica Ptuj (Filiale Ptuj)
Potrčeva cesta 4a,
2250 Ptuj
Tel.: 02 748 01 20
Fax: 02 748 01 33

Poslovalnica Murska Sobota
(Filiale Murska Sobota)
Slomškova ulica 1,
9000 Murska Sobota
Tel.: 02 530 00 20
Fax: 02 530 00 23

Poslovalnica Nova Gorica
(Filiale Nova Gorica)
Delpinova ulica 20,
5000 Nova Gorica
Tel.: 05 335 75 12
Fax: 05 302 66 58

Poslovalnica Novo mesto
(Filiale Novo mesto)
Prešernov trg 1,
8000 Novo mesto
Tel.: 07 371 98 70
Fax: 07 332 40 44

Poslovalnica Šoštanj (Filiale Šoštanj)
Cesta Lole Ribarja 2,
3325 Šoštanj
Tel.: 03 898 68 90
Fax: 03 898 68 86

Descrizione dei compiti e delle competenze tra la sede di pagamento e vendita nella Repubblica Slovena e la Banca depositaria ovvero la Società di gestione:

Titolari delle quote:

I certificati di partecipazione sono al portatore. Le quote di partecipazione sono emesse in forma di certificati cumulativi (art. 24 della Legge austriaca sui depositi, Gazzetta Ufficiale austriaca n. 424/1969). In questo caso non avviene alcuna consegna di certificati effettivi ai clienti. A discrezione della Società di gestione è però possibile un'emissione in certificati effettivi.

Tenuta del registro dei titolari delle quote:

In conformità al contratto tra Raiffeisen Banka d.d. ed il cliente, la Raiffeisen Banka d.d. riveste la posizione di depositario. La Raiffeisen Banka d.d. custodisce i certificati di partecipazione dei suoi clienti tramite un deposito presso la banca Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft. La Raiffeisen Banka d.d. tiene per i suoi clienti il registro dei titolari delle quote. Ciò vuol dire che il cliente non è conosciuto dalla banca depositaria anche se è proprietario di quote.

Conseguenze legali per l'investitore in caso di scioglimento del contratto tra la sede di pagamento e vendita nella Repubblica Slovena e la Società di gestione:

in caso di scioglimento del contratto tra la sede di pagamento e vendita nella Repubblica Slovena e la Società di gestione, la Società di gestione è obbligata a tutelare i diritti di tutti gli investitori del Fondo d'investimento. In questo caso la Società di gestione rileva tutti gli affari della sede di pagamento e vendita ovvero è obbligata ad istituire il rapporto d'affari con una nuova sede di pagamento e vendita nella Repubblica Slovena e a comunicare immediatamente nella maniera più opportuna agli investitori tutte le informazioni rilevanti.

Emissione e rimborso delle quote nella Repubblica Slovena:

Tutti gli ordini d'emissione e di rimborso pervenuti entro le ore 11:30:00 sono eseguiti al valore della quota del giorno feriale seguente ($T + 1$). Se l'incarico è assegnato dopo le ore 11:30:00, tutti gli ordini d'emissione e di rimborso sono eseguiti al valore della quota del secondo giorno feriale seguente ($T + 2$).

L'orario di riferimento si riferisce al momento in cui i mezzi finanziari sono disponibili sul conto della Raiffeisen Banka d.d. oppure al momento della conferma dell'incarico di trasferimento o rimborso con timbro e firma da parte della Raiffeisen Banka d.d. L'ora precisa della conferma dell'incarico è riportata nel documento stesso, in prassi ciò significa che tale ora coincide con il momento in cui l'investitore ha consegnato e firmato l'incarico di trasferimento o rimborso presso una delle sedi di pagamento o distribuzione stessa.

Gli importi denominati in euro saranno versati sul conto presso la Raiffeisen Banka d.d.:
01000 – 0002400057 con il numero di riferimento 00 293070.

L'emissione di certificati di partecipazione avviene esclusivamente in euro.

In caso di rimborso di quote del Fondo, i mezzi saranno trasferiti sul conto utilizzato dal cliente per le transazioni nel giorno di pagamento.

Informazioni per gli investitori:

Il valore della quota è pubblicato ogni giorno nel quotidiano Finance e sul sito internet (www.raiffeisen.si) della Raiffeisen Banka d.d. Il prospetto di vendita, il Regolamento Generale del Fondo, il prospetto di vendita semplificato e l'ultimo rendiconto di gestione, ed eventualmente il rendiconto semestrale di gestione più recente, sul Fondo d'investimento sono a disposizione degli investitori presso la sede di pagamento e distribuzione oppure nel sito della Raiffeisen Banka d.d. al (www.raiffeisen.si). Le informazioni su modifiche nel prospetto di vendita, nel prospetto di vendita semplificato, nel rendiconto di gestione e nel rendiconto di gestione trimestrale vengono pubblicati nel quotidiano Finance.

Le informazioni per gli investitori relative ad avvenimenti commerciali di rilevanza legale legati alle attività della Società di gestione o del Fondo d'investimento nonché le informazioni su modifiche al Regolamento del Fondo o su un'eventuale trasferimento della gestione del Fondo d'investimento o sull'inizio della liquidazione del Fondo sono pubblicate sul quotidiano Finance, appena la Società di gestione entra in possesso di tali informazioni.

Informazione agli investitori sulle rispettive quote:

Gli investitori riceveranno una comunicazione di conferma in seguito ad ogni emissione ovvero rimborso. La Raiffeisen Banka d.d. emetterà tale comunicazione di conferma al più tardi entro quattro giorni bancari dopo l'emissione ovvero il rimborso di quote. Una volta all'anno, prevedibilmente all'inizio dell'anno solare, riceveranno un estratto conto relativo al valore delle loro quote.

Breve descrizione dell'imposizione fiscale degli investitori per la Repubblica Slovenia:

a.) Imposizione delle persone fisiche:

Al sensi della legge slovena sull'imposta sui redditi (ZDOH-2, Gazzetta della RS, n. 117/06), i certificati di partecipazione a fondi d'investimento sono considerati capitale.

Anche la riscossione della cedola d'investimento del fondo è considerata esternazione di capitale soggetta ad imposizione. La base di calcolo dell'imposta cedolare è costituita dalla differenza tra il valore del capitale al momento dell'esternazione ed il valore del capitale al momento dell'acquisto.

Dall'imposta cedolare si calcola l'imposta sui redditi con un aliquota del 20%, pagata dalla base imponibile e considerata come imposta definitiva.

L'aliquota dell'imposta sui redditi per i redditi da capitale si abbassa per ogni 5 anni di possesso del capitale ed è pari a:

1. cinque anni di possesso del capitale: 15 %,
2. dieci anni di possesso del capitale: 10 %,
3. quindici anni di possesso del capitale: 5 %,
4. venti o più anni di possesso del capitale: 0 %.

b.) Imposizione delle persone giuridiche:

ai sensi della legge slovena sulla tassazione dei redditi per le persone giuridiche (ZDDPO-2, Gazzetta della RS, n. 117/06), l'obbligo fiscale (anche ai sensi del diritto estero) di una persona giuridica deriva dalla sede o dal luogo di gestione effettiva della società. Una persona giuridica soggetta ad obbligo fiscale nella Repubblica Slovenia è obbligata al pagamento dell'imposta sui redditi su tutti i proventi che abbiano origine all'interno o al di fuori della Repubblica Slovenia.

L'aliquota per l'utile conseguito e soggetto ad obbligo fiscale è del 20%.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI PER GLI INVESTITORI IN ITALIA

Acquisto dei certificati di partecipazione

Per gli investitori residenti in Italia, l'acquisto dei certificati di partecipazione può avvenire con un pagamento unico di almeno 1.000,- euro o con pagamento rateale (cosiddetti "piani di accumulo" ovvero "PAC").

I PAC sono pagamenti periodici che avvengono il quinto giorno del mese per un importo mensile non inferiore a 30,- euro.

In riferimento alla distribuzione internazionale dei certificati di partecipazione al fondo Raiffeisen Azionario Mercati Emergenti, può essere necessaria la nomina di sedi di pagamento o altre persone giuridiche che possono addossare al cliente le spese collegate alla loro funzione di sede di pagamento.

RAIFFEISEN AZIONARIO MERCATI EMERGENTI
AGGIUNTA PER INVESTITORI RESIDENTI IN FRANCIA

La direttiva europea 85/611/CEE del 20 dicembre 1985 relativa agli organismi d'investimento comune in fondi (OICVM), fissa nella sua versione modificata regolamenti comuni per la possibilità della distribuzione internazionale di OICVM che corrispondono a tali disposizioni comunitarie. Questa base comune non esclude però l'applicazione differente. Per questo motivo un OICVM europeo può essere distribuito in Francia, anche se la sua attività è regolata da direttive diverse da quelle che trovano applicazione per l'autorizzazione di prodotti di questo tipo in Francia.

La presente aggiunta forma parte integrante del prospetto informativo "RAIFFEISEN AZIONARIO MERCATI EMERGENTI" (di seguito "il Fondo") del 1 aprile 2009.

Le autorità francesi per il controllo del mercato (AMF) in data 20 novembre 2009 hanno autorizzato la vendita del Fondo in Francia.

I. Sede di pagamento in Francia

La sede di pagamento del Fondo in Francia è la **Société Générale** con sede al 29, Boulevard Haussmann – 75009 Paris.

La sede di pagamento è in particolare responsabile per quanto segue:

- l'esecuzione di incarichi per l'acquisto o la vendita di quote,
- il pagamento di quote di dividendi e dividendi ai titolari delle quote,
- la predisposizione di documenti informativi sul Fondo (prospetto informativo completo e semplificato, rendiconti annuali e semestrali ecc.
- informazioni particolari agli investitori nel caso di modifiche relative alle caratteristiche del Fondo.

II. Sezioni autorizzati per la collocazione in Francia

Nulla

III. Condizioni per l'acquisto e la vendita di quote del fondo

Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che il gestore oppure il suo rappresentante sono autorizzati a rifiutare completamente o in parte la loro domanda alla sottoscrizione di quote del Fondo per un qualsiasi motivo e ciò indipendentemente dal fatto che si tratti di una prima sottoscrizione o una sottoscrizione consecutiva.

Inoltre si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che il Fondo include dei regolamenti al riguardo della evizione automatica con vendita delle azioni nel caso in cui non vengono più rispettati particolari condizioni d'investimento. Per gli investitori francesi tale vendita a causa del trasferimento di titoli produce effetti fiscali.

IV. Regime fiscale

Gli investitori residenti in Francia devono dichiarare i redditi dalla vendita o dalla conversione di quote presso l'autorità fiscale competente. Tali redditi sono soggetti all'imposta secondo le disposizioni relative all'imposizione fiscale di proventi da titoli.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI PER GLI INVESTITORI NEI PAESI BASSI

La distribuzione di quote del fondo Raiffeisen Azionario Mercati Emergenti ("Fondo", "quote del Fondo") nei Paesi Bassi è segnalata ed è approvata dal Comitato di vigilanza del mercato finanziario (Stichting Autoriteit Financiële Markten) dei Paesi Bassi.

Informazioni sulla distribuzione/sul marketing:

Informazioni relative al Fondo sono disponibili presso la Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Inoltre si possono scaricare i seguenti documenti relativi al Fondo dal sito della Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. (www.rcm.at).

- i regolamenti del Fondo
- il Prospetto informativo
- le Relazioni annuali e semestrali
- i Prezzi d'emissione e di rimborso (NAV)

Responsabili per la distribuzione ed il relativo Marketing sono i rappresentanti locali per la vendita nei Paesi Bassi.

Rimborso e liquidazione delle quote del Fondo

Il rimborso e la liquidazione delle quote vengono effettuate da parte della banca depositaria.

Pubblicazioni:

Sul quotidiano "Het Financieele Dagblad" vengono pubblicate le modifiche ai prospetti informativi e ai regolamenti del Fondo.

Supplemento al prospetto informativo per il fondo Raiffeisen Azionario Mercati Emergenti

per investitori nella Repubblica Ceca

I certificati di partecipazione sono titoli al portatore. Le quote di partecipazione sono emesse in forma di certificati cumulativi (art. 24 della Legge austriaca sui depositi, Gazzetta Ufficiale austriaca n. 424/1969). In questo caso non avviene alcuna consegna ai clienti di certificati effettivi. A discrezione della Società di gestione è però possibile un'emissione in certificati effettivi.

In conformità al contratto tra Raiffeisenbank a.s. („RB“) ed il cliente, la RB riveste la posizione di depositario (nell'ambito dell'affare su commissione tra queste parti), cosiddetto “custodian”. La RB custodisce i certificati di partecipazione dei suoi clienti tramite un deposito presso la banca depositaria (Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft) e nei confronti di questa ha la funzione di autorizzato a disporre per questo deposito. Ne risulta che il cliente non è conosciuto dalla banca depositaria anche se è proprietario di quote.

Nei limiti delle condizioni pattuite con la RB (soprattutto per quel che riguarda il risarcimento dei costi), il cliente è tuttavia autorizzato ad assegnare l'incarico di fare trasferire le quote per lui custodite dalla RB su di un proprio deposito presso la banca depositaria o un'altra banca. In questo caso il cliente è noto alla banca depositaria o ad altra banca in quanto autorizzato a disporre. La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. è anche autorizzata a nominare ulteriori rappresentanti nella Repubblica Ceca. In questo caso trovano applicazione altre modalità operative.

Il presente supplemento al prospetto informativo deve essere a questo allegato in caso di collocazione dei certificati di partecipazione al Fondo d'investimento nella Repubblica Ceca.